Anno 1873. — Roma - Lunedì, 20 Gennaio — Num. 20.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1193 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto il Nostro decreto 28 novembre 1861, col quale gl'Istituti tecnici furono trasferiti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Roma in data 17 settembre 1872, e del Consiglio comunale di Viterbo in data 20 dicembre 1871;

Vista la legge 21 dicembre 1872, n. 1163 (Serie 2ª), che approva il bilancio di prima previsione pel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È creato in Viterbo, dal 1° gennaio 1873, un Istituto tecnico colla sezione d'agronomia ed agrimensura.

Art. 2. Lo Stato, la Provincia di Roma ed il Comune di Viterbo concorrono a far le spese dell'Istituto, nella misura e nei modi stabiliti dalla legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859.

Art. 3. Alla spesa pel Corpo dirigente ed insegnante sarà provveduto per l'anno 1873 colle somme appositamente stanziate nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al capitolo - *Istituti tecnici di marina mercantile e Scuole speciali* - e per gli anni avvenire colle somme che verranno all'uopo stanziate nei bilanci successivi ai capitoli corrispondenti.

Art. 4. Con speciali decreti verrà provveduto alla ripartizione delle materie d'insegnamento tra i singoli docenti ed agli stipendi ed assegni del Corpo dirigente ed insegnante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. 1196 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Reali del 15 settembre 1867, n. 3924, e 20 gennaio 1870, n. 5450, col primo dei quali fu approvato e col secondo modificato il regolamento per la esecuzione della legge del 2 aprile 1865, n. 2276, sulla sistemazione delle entrate e delle spese per i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860;

Visti la legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), il regolamento sancito col Regio decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª), ed i capitoli normali approvati col decreto Ministeriale del 1° ottobre detto anno, n. 463 (Serie 2ª), sulla riscossione delle imposte dirette;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Su[lla pr]oposta del Ministro delle Finanze;

A[bbiam]o decretato e decretiamo quanto segue:

[Arti]colo unico. È approvato il qui unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, in sostituzione di quello sancito col Regio decreto del 15 settembre 1867, n. 3924, e modificato con l'altro Regio decreto del 20 gennaio 1870, n. 5450, per la esecuzione della legge del 2 aprile 1865 sulla sistemazione dell'Azienda per i compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Regolamento *per la esecuzione della legge* **2** *aprile* **1865**, *n.* **2226**, *sulla sistemazione dell'Azienda dei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel* **1860**.

Art. 1. Le incombenze qui appresso descritte, le quali, per effetto del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1867, n. 3924, avea l'ufficio distrettuale d'ispezione del Tesoro in Palermo, continueranno, ai termini del Regio decreto 20 gennaio 1870, n. 5450, a disimpegnarsi dalla Regia Intendenza di finanza in Palermo; e quelle che, in forza del regolamento 18 novembre 1862, n. 995, spettavano all'ufficio di riscontro di detta città, saranno soddisfatte dalla Corte dei conti per mezzo di suo delegato in Palermo nel modo qui appresso indicato.

Ond'è che la Intendenza di finanza di Palermo, dopo la pubblicazione di questo regolamento, continuerà a riconoscere le rendite che, in virtù del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, son dovute dalle opere pie, dalle fidecommissarie e da altri istituti, sia laicali, sia ecclesiastici, per indennizzare i danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860; e che, fino a quando sieno compiutamente soddisfatte le spese indicate nell'articolo 2 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, dovranno essere introitate a favore dell'erario nazionale.

Siffatto riconoscimento continuerà ad essere dichiarato regolare da un Consiglio di Amministrazione composto dei seguenti membri:

1. Prefetto della provincia di Palermo, o chi lo rappresenti, presidente;

2. Intendente di finanza in Palermo o un suo delegato;

3. Direttore dell'ufficio del contenzioso finanziario in Palermo;

4. Rolleri cav. Giuseppe, ispettore distrettuale del Tesoro, ora al riposo;

5. Due persone elette annualmente dai possessori dei buoni creati col R. decreto 21 agosto 1862, n. 835.

Ove al primo invito, per le elezioni da effettuarsi ogni anno entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, non si presentasse alcuno, se ne esperimenterà, quindici giorni dopo, un secondo; e quando anche questo fosse riescito inutile per mancanza di votanti, vi saranno nominate dal Ministro delle Finanze due persone sopra proposta del prefetto di Palermo, scegliendole a preferenza fra i maggiori possessori dei buoni.

Un segretario dell'Intendenza di finanza adempierà le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 2. I possessori dei buoni faranno constatare dei loro titoli presso la prefettura di Palermo, che loro trasmetterà carte di ammissione alla sala, ove si faranno le elezioni di cui al n. 5 dell'articolo precedente. Ivi la scheda di ciascun votante sarà raccolta dal prefetto di Palermo, o da un suo delegato assistito dai due possessori più anziani dei buoni presenti nella sala. Trascorso il termine fissato, si farà tosto da essi lo spoglio delle schede, e quelli che avranno raccolti maggior numero di voti saranno dichiarati eletti, qualunque sia il numero dei votanti.

Il prefetto di Palermo stabilirà quanto occorre per la esecuzione di questo articolo.

Art 3. Gli amministratori delle opere pie, fidecommissarie, e di ogni altro istituto, sia di pubblica e di privata beneficenza; gli ordinari diocesani, per quanto concerne i legati di cui dispongono, e fruiscono; le chiese tutte indistintamente, comprese le parrocchiali; le Intendenze di finanza delle provincie siciliane per le abolite corporazioni religiose, e qualsiasi ente morale, ecclesiastico o laicale; e finalmente le Deputazioni provinciali, i sindaci, le Giunte municipali e le altre autorità civili, avranno l'obbligo di trasmettere all'Intendenza di finanza di Palermo, o al Consiglio di Amministrazione, tutte le notizie e gli elementi che loro richiedessero riguardo ad opere pie, od istituti da essi dipendenti, compresi i bilanci, ed i conti annuali della sostanza appartenente ai medesimi.

Art. 4. Per la trasmissione dei bilanci, conti ed altri elementi sopra indicati, che saranno richiesti dalla Intendenza di finanza di Palermo, o dal Consiglio di Amministrazione, è assegnato il termine di un mese dalla data della nota di richiesta. Scorso questo termine infruttuosamente, l'Intendenza di finanza potrà promuovere l'azione legale dei prefetti, e secondo i casi, anche delle Deputazioni provinciali per un procedimento di ufficio.

Quegli amministratori che avessero occultati redditi sottoposti al vincolo del versamento, visto l'articolo 5 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860, saranno passibili di multe che, sopra petizione del Consiglio d'Amministrazione, verranno inflitte dalla competente autorità giudiziaria, sulla base dell'interesse legale, o del danno che avesse sentito l'Erario nazionale. La riscossione di tali multe personali sarà fatta a norma della legge comune per i debitori dello Stato.

Art. 5. Per l'accertamento delle rendite l'Intendenza di finanza in Palermo si uniformerà strettamente a quanto trovasi disposto dal menzionato decreto dittatoriale 9 giugno 1860, escludendo di conseguenza nella formazione dei carichi i legati destinati:

a) Al *mantenimento degli ospedali*, alla *celebrazione di messe* ed alla *diretta sovvenzione dei poveri*, quella cioè che serve di sostentamento alla vita del mendico;

b) I legati e monti di consanguineità, ai quali fosse applicabile il Regio decreto 29 aprile 1863, n. 1224.

Epperò comprenderà nei carichi tutti gli altri legati non compresi nelle eccezioni sopra accennate.

Nella statuizione dei carichi per legati di maritaggio d'incerto genere rimane dichiarato che, ai termini dell'anzidetto decreto dittatoriale, oltre alle annualità dal 1860 in poi, debbono includersi altresì i capitali che, alla data del decreto medesimo, non avevano ancora ricevuto impiego, come tutte le somme per le quali erasi aperto il concorso senza che vi fosse stata elezione alcuna tra le concorrenti.

Art. 6. Accertate che siano le rendite delle Opere Pie, e degli Istituti colpiti dal decreto dittatoriale, e riconosciute le somme da versarsi da ciascun corpo morale in causa di debito a tutto il 1865, che non furono date in carico con apposite obbligazioni ad agenti della riscossione a tutto il 31 dicembre 1872, e che a tutto questo stesso giorno rimasero da esigere sulle obbligazioni suddette, l'Intendenza di finanza in Palermo comprenderà le partite in fogli speciali di carico (modello *A*) divisi per provincia, i quali, convalidati del visto del Consiglio di Amministrazione che ne attesti la esattezza, saranno trasmessi con elenchi in doppio esemplare (modello *B*) alle rispettive prefetture.

Queste, eseguite le occorrenti verificazioni, invieranno un esemplare di tali elenchi all'Intendenza di finanza di Palermo con dichiarazione di ricevimento, e provvederanno alla notificazione dei fogli di carico agli amministratori cui spettano, a mezzo del servente comunale.

Quando gli amministratori si rifiutassero di ricevere i fogli di carico, oppure non fossero stati trovati, si pubblicheranno quei fogli alla casa del comune, e con ciò s'intenderanno come regolarmente notificati.

Sia dell'avvenuta notificazione, sia dell'avvenuta pubblicazione, attesta il servente del comune in appositi atti controfirmati dal Sindaco.

Tali atti, entro il termine di giorni cinque, decorribili da quello del ricevimento degli elenchi, saranno ricuperati dalla prefettura e trasmessi all'Intendenza di finanza di Palermo.

Art. 7. I reclami contro i fogli di carico, di cui all'articolo precedente, potranno essere presentati alla Intendenza di finanza di Palermo entro il termine di giorni venti dalla data dell'intimazione dei medesimi. Passato questo termine, non saranno più ammissibili reclami amministrativi, salvo però agli amministratori delle Opere Pie il diritto ai ricorsi giudiziari nelle forme stabilite per le imposte dirette, dopo che ne avranno ottenuto il permesso dalla rispettiva Deputazione provinciale, ai termini dell'articolo 14 della legge sulle Opere Pie 3 agosto 1862, n. 753.

Il giorno dell'intimazione sarà quello indicato negli atti del servente del comune di cui all'articolo 6.

I ricorsi tendenti a impugnare il carico dovranno esclusivamente esser proposti contro l'Intendenza di finanza di Palermo nella propria residenza.

Il fatto del procedimento giuridico non sospende la esecuzione delle operazioni concernenti l'incasso delle somme dovute dagli Istituti, o da chi li rappresenti.

Art. 8. Ricevuti i reclami indicati all'articolo precedente, l'Intendenza di finanza di Palermo li presenterà, col suo parere, al Consiglio di Amministrazione, che pronunzierà su di essi le proprie decisioni.

In base a queste verranno dalla Intendenza di finanza compilati i fogli di carico definitivo (Modello *C*), i quali, dopo di essere stati verificati ed autenticati dal Consiglio di Amministrazione, saranno inviati agli amministratori cui spettano colle norme stabilite per all'articolo 6.

Art. 9. Saranno parimenti rivolti all'Intendenza di finanza in Palermo i reclami da parte degli amministratori di legati di consanguineità per l'applicazione ai medesimi del Regio decreto 29 aprile 1863, num. 1224. Siffatti reclami verranno corredati della tavola di fondazione in originale, o in copia conforme debitamente legalizzata, dell'ultimo verbale di elezione al legato, e dell'atto di approvazione del cessato Consiglio degli Ospizi della provincia.

L'Intendenza di finanza verificherà, caso per caso, colla guida dei surriferiti documenti, se l'Istituto reclamante rientri effettivamente nella categoria di quelli esentati dal suddetto Regio decreto; e nell'affermativa li presenterà col suo parere al Consiglio d'Amministrazione per le relative decisioni.

Art. 10. Le Amministrazioni delle Opere pie che avranno ottenuto la dichiarazione del gabere, ai termini del precedente articolo, procederanno al conferimento dei legati ai sensi della fondazione, e contemporaneamente trasmetteranno alla Intendenza di finanza il verbale in doppio di elezione accompagnato dal relativo incartamento. E questa, dopo averlo esaminato per la parte soltanto che potrà riguardare l'interesse dell'azienda pei danneggiati, o del fisco, lo restituirà con un semplice *visto*, e col bollo del suo ufficio; e ciò nel termine di un mese dalla data dell'arrivo; scorso il quale, senza che l'Intendenza di finanza siasi opposta al conferimento del legato, l'atto di elezione sarà ritenuto come in piena regola.

Il rifiuto del visto per parte dell'Intendenza di finanza dovrà essere motivato e notificato agli amministratori, i quali potranno richiamarsene presso il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla vertenza. In questi casi l'intendente di finanza si asterrà dal votare.

La mancanza della formalità del visto lascia incompleto l'atto di elezione, tranne che sia supplita da un deliberato favorevole del Consiglio di Amministrazione. Per conseguenza il tesoriere dell'Opera, sotto pena di pagare del proprio, dovrà astenersi dal soddisfare il legato.

Art. 11. Gli amministratori delle Opere pie avranno l'obbligo di aprire il concorso per la distribuzione dei lasciti a consanguinei nei modi e nelle epoche stabiliti dalle rispettive tavole di fondazione, non che dalle leggi e regolamenti sulla materia, e di comunicarne l'esito all'Intendenza di finanza in Palermo al più tardi quattro mesi dopo l'apertura del concorso medesimo.

Art. 12. L'Intendenza di finanza in Palermo terrà poi in evidenza in apposito registro i legati di consanguineità, o misti, da conferirsi con la indicazione della rispettiva scadenza, e sorveglierà attentamente a che gli amministratori dei medesimi corrispondano puntualmente alle espresse ingiunzioni. Nel mese di gennaio poi di ogni anno spedirà i fogli di carico per tutte le annate rimaste indistribuite, salvo agli amministratori ed anche agli interessati il reclamo nei modi stabiliti agli articoli 7 e 8.

Laddove il concorso non sia stato aperto a tempo debito a norma del precedente articolo, rimangono gli amministratori responsabili dei danni che, per tal fatto, potessero risentire gli interessati.

Art. 13. L'Intendenza di finanza in Palermo, contemporaneamente alla spedizione dei fogli di carico definitivo, di cui è parola all'articolo 8, radunerà le somme ivi comprese a debito degli Istituti pii in elenchi speciali (Modello *D*). Questi elenchi saranno distinti per provincie, e conterranno in separate colonne gl'importi concernenti i debiti arretrati a tutto il 1864, e quelli relativi all'annualità 1865, non che alle spese di liti.

Porteranno inoltre le indicazioni del Corpo morale proprietario; la natura dei redditi dai quali è costituito il debito, se siano, cioè, provenienti da fondi rustici, da censi, canoni o da altre prestazioni; lo importare annuo dei medesimi in somma netta; l'epoca precisa della scadenza dei pagamenti; ed in fine il territorio ove sono posti tanto i fondi direttamente posseduti, quanto quelli su cui si trovano ipotecate le varie rendite che si percepiscono dagli enti anzidetti.

Di essi elenchi si compileranno tre esemplari che saranno riconosciuti ed autenticati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14. L'Intendenza di finanza di Palermo invierà uno degli esemplari degli elenchi indicati nell'articolo precedente al Ministero delle finanze (Direzione Generale del Tesoro); uno alla Corte dei conti; il terzo finalmente alla rispettiva Intendenza di finanza, la quale, tenuto conto della giacitura dei beni su cui gravitano le rendite colpite, ne estrarrà liste di carico (Modello *E*) per ciascuna esattoria, non omettendo tutte le indicazioni accennate all'art. 13, ed aggiungendovi l'epoca della scadenza, per le Opere pie e per gli esattori, di ciascuna delle sei rate bimestrali successive al mese dell'invio delle liste di carico, nelle quali, a senso dell'articolo 23 della legge del 20 aprile 1871, n. 192, dovranno essi fare i versamenti delle somme date loro in carico.

Fino a quando non saranno accertati i carichi e completati i relativi elenchi speciali, la spedizione delle suddette liste potrà, valendosi della facoltà fatte dall'art. 106 della legge suddetta, n. 192, aver luogo nei mesi di marzo, luglio e novembre di ogni anno. Una colonna di tali liste sarà destinata per le annotazioni dei pagamenti eseguiti dai singoli debitori.

Il procedimento di ascrizione delle liste da parte dei ricevitori provinciali sarà eguale a quello stabilito dall'art. 75 della legge 20 aprile succitata e dall'art. 43 del regolamento 1° ottobre 1871, n. 462, che vi fa seguito.

Art. 15 Pei legati pii prima dovuti dalle corporazioni religiose e da altri enti soppressi per le leggi 6 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867,

---

APPENDICE

UNA CANZONE DEL NATALE IN PROSA

RACCONTO FANTASTICO

DI

CARLO DICKENS

(DALL'INGLESE)

15 — (*Continuazione* — Vedi n. 19)

Il Fine.

Sì! una colonna da letto, e il letto era il suo, come anche la camera, e quel ch'era ben meglio era suo l'avvenire per espiare il passato.

« Io vivrò nel passato, nel presente e nell'avvenire! ripetè Scrooge saltando fuori del letto. » Quei tre spiriti gareggeranno in me. Oh! Giacobbe Marley, sia lode al Cielo ed al Natale! Lo dico in ginocchioni, vecchio Giacobbe, in ginocchione! »

Egli era così agitato e fervente per queste sue buone intenzioni che la voce rotta, appena rispondeva alla sua volontà. Aveva singhiozzato violentemente poco prima nel suo conflitto collo spirito, e aveva ancora il viso bagnato di lagrime.

« Non sono ancora strappate, » gridò Scrooge abbracciando una delle cortine del letto, « sono ancora a posto, anelli e tutto. Eccomi ancora qui, le ombre delle cose che sarebbero state possono essere scacciate. E saranno! oh! ne son certo! »

In questo mentre le sue mani erano occupate con gli abiti, rovesciandoli, mettendoli capovolti, torcendo, stracciando e facendo con essi ogni maniera di stravaganza.

« Io non so che cosa mi faccia, » sclamò ridendo e piangendo ad un tempo, e nel mettersi le calze si contorceva peggio di Lacoonte coi serpenti.

« Io sono leggero come una piuma, beato come un angelo, e allegro come uno scolaretto. O se barcollo come se fossi briaco! Buon Natale a tutto il mondo! Felice capo d'anno! Oh! oh! evviva! evviva! »

Frattanto era entrato ballando nel salotto, e si riposò poichè era tutto trafelato.

« Ecco la casseruola della pappa! » gridò Scrooge rialzatosi e girando attorno al fuoco. « Là è la porta per cui entrò lo spirito di Giacobbe Marley. Ecco l'angolo dove sedeva lo spirito del presente Natale! Ecco la finestra dove io vidi i fantasmi erranti! Tutto è vero, tutto è accaduto! Ah! ah! ah! »

Davvero, per lui che da tanti anni era fuori d'esercizio, era uno stupendo riso, padre di una lunghissima serie di altre sonore risate!

« Io non so quanti ne abbiamo del mese, non so quanto tempo sia stato cogli spiriti, non so più nulla. Sono un vero fanciullo, ma non importa, anzi così mi piace. Evviva! evviva! »

Fu interrotto ne' suoi trasporti dal più allegro scampanare ch'egli avesse mai sentito. Batti, batti, tira, martella! Oh! bello, bello!

Corse alla finestra, l'aprì e vi mise fuori il capo. Non vi era nebbia, ma un freddo che rinvigoriva e faceva scorrere rapido il sangue nelle vene; un bel sole, un cielo di paradiso e un allegro sonar di campane.

« Che giorno è oggi? » gridò Scrooge dalla finestra ad un monello vestito a festa che si trovava per caso nella corte.

« Eh! » rispose il monello stupito.

« Che giorno è, mio caro ragazzo? »

« Che giorno? Ma! è Natale! »

« È Natale? » disse Scrooge. « Non l'ho perduto, gli spiriti hanno fatto tutto in una notte. Già si sa, che fanno quel che vogliono. Oh! mio bel ragazzo! »

« Oh! »

« Conosci tu il pollivendolo al cantone della seconda voltata? »

« Altro che conoscerlo! »

« Che fanciullo intelligente! ma tu sei un vero fenomeno! »

« Sai se abbia già venduto il tacchino più grosso che avesse in bottega; sai quello premiato? »

« Come? quello grande come me? »

« Che fanciullo prezioso! È un piacere parlar con lui; sì, milordino mio! »

« Ci sta ancora attaccato. »

« Davvero? Va a comprarlo, » dis e Scrooge.

« Oh! che mi pigliate a gabbo? »

« No, no, parlo sul serio; va a comprarlo, e di' che lo portino qua, ch'io saprò dire dove va ricapitato. Torna coll'uomo, e ti darò uno scellino. Se torni in meno di cinque minuti, ti darò mezzo scudo. »

Il monello partì veloce come uno strale, a dir poco.

« Lo manderò da Bob Cratchit, » disse fra sè, Scrooge, stropicciandosi le mani e dando in uno scroscio di risa. « Non ha da sapere chi glielo manda. È grosso due volte il piccino Tim. Oh! il più bello scherzo non s'è mai fatto! »

La mano con cui scrisse l'indirizzo non era certo delle più ferme; ma ad ogni modo lo scrisse, e calò giù ad aprire la porta di strada in attesa del giovane del pollivendolo. In quel mentre il martello della porta attrasse il suo sguardo.

« Io l'amerò sempre finchè vivrò, » disse Scrooge accarezzandolo colla mano. « Non ci aveva mai fatto attenzione prima. Che bell'espressione! È un martello mirabile! Ecco il tacchino! Olà! Evviva! Buon Natale; come stai? »

Questo sì che era un tacchino. Non potè mai reggersi sulle gambe, questa bestia, che le si sarebbero spezzate addirittura come bacchette di ceralacca.

« Mah, non sarà possibile portarlo fino a Camden Town; ci vorrà una carrozza. »

Pagò il tacchino e la carrozza, ricompensò il monello, si gettò senza fiato nella seggiola e finalmente ruppe in pianto.

Il radersi non era facile, perchè la mano continuava a tremar forte, e per maneggiare il rasoio ci vuol riguardo anche quando intanto non si balla. Ma se anche si fosse tagliata la punta del naso, ci avrebbe messo un po' di cerotto, e sarebbe stato contento come una pasqua.

Si vestì dei suoi migliori panni, e finalmente uscì. Già le vie brulicavano di popolo, appunto come egli aveva veduto collo spirito del Natale presente, e passeggiando, con le mani dietro le anche, guardava ognuno con un sorriso di compiacenza. Tanto gioviale era il suo aspetto, che tre o quattro bontemponi gli dissero: — « Buon dì, signore, felice Natale, » dimodochè Scrooge soleva poi ripetere che di tutti i grati suoni che

num. 3848, l'Intendenza di finanza in Palermo compilerà appositi fogli di carico che, distinti per provincia, saranno trasmessi in doppio elenco all'Amministrazione centrale del fondo pel culto, la quale, eseguite le verificazioni come all'art. 6, restituirà uno degli elenchi alla sud detta Intendenza di finanza con dichiarazione di ricevimento.

Art. 16. Avverso i suddetti fogli di carico l'Amministrazione del fondo pel culto potrà produrre reclami distintamente per ciascuna partita all'Intendenza di finanza in Palermo, che li presenterà al Consiglio d'Amministrazione per le sue decisioni.

Scorso il termine di un mese dalla data del ricevimento dei fogli di carico, di cui al precedente articolo, senza che sia stato prodotto alcun reclamo, i carichi medesimi si renderanno definitivi e verranno separatamente compresi in elenco speciale come all'art. 13. Parimenti saranno compresi in elenco speciale gli altri carichi resi definitivi in conformità delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 17. Per tali partite dovute dall'Amministrazione centrale del fondo pel culto l'Intendenza di finanza in Palermo compilerà speciali liste di carico in doppio esemplare, uno dei quali sarà trasmesso all'Amministrazione suddetta per eseguire il versamento delle somme ivi compreso; e l'altro poi sarà trattenuto dall'Intendenza suaccennata, che avrà cura di annotarvi, a suo tempo, i versamenti che verranno ricevuti dalla tesoreria provinciale di Palermo dipendentemente dai mandati che spedirà la suaccennata Amministrazione centrale del fondo pel culto, i quali versamenti saranno applicati al competente capitolo del capo.... Entrate della Direzione Generale del Tesoro.

E poichè si tratta di versamenti che devono essere considerati come eseguiti da debitori diretti, così le quietanze debbono contenere l'oggetto del pagamento e l'annata cui si riferisce il debito; e ciò ai termini dell'art. 275 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852.

Art. 18. L'Intendenza di finanza in Palermo, sulla base dei carichi a tutto il 1865, già resi definitivi, e che andranno a rendersi tali a' termini dell'art. 8, liquiderà al principio del 1873 i carichi non ancora completamente verificati per annualità dal 1866 a tutto il 1872, ed al principio d'ogni anno successivo procederà al rinnovamento dei carichi per ciascuna delle annualità posteriori. Le partite relative verranno comprese in fogli di avvertimento (Modello *F*), i quali saranno notificati alle amministrazioni competenti nel modo indicato all'art. 6.

Parimenti l'Intendenza di finanza medesima procederà al rinnovamento dei carichi per le partite dovute dall'Amministrazione del fondo pel culto, per le suddette annualità dal 1866 in poi mediante notificazione come all'art. 15.

Art. 19. I reclami da parte delle opere pie contro i carichi per annate dal 1866 a tutto il 1873, e per ciascuna delle annualità successive, se derivanti da materiale errore di conteggio, o da bonificazioni, di cui non si fosse, per avventura, tenuto conto nei fogli di avvertimento, saranno definiti dalla stessa Intendenza di finanza in Palermo.

Quelli invece che richiedessero rinnovazioni di carico verranno deferiti al Consiglio di Amministrazione come all'art. 8.

Lo stesso metodo sarà osservato per i reclami sui carichi per le dette annate, dall'Amministrazione del fondo pel culto.

Art. 20. Scorsi 15 giorni dalla intimazione dei fogli di avvertimento senza che dall'Opera pia interessata sia prodotto reclamo contro i carichi ivi esposti, le partite relative verranno comprese in elenchi speciali (Modello *G*).

Art. 21. La riscossione delle somme portate nelle liste di carico sarà fatta nei modi previsti dalla legge 20 aprile 1871, numero 192, e dal regolamento approvato con Regio decreto 1° ottobre dello stesso anno, n. 462, che vi fa seguito.

Art. 22. I ricevitori provinciali e gli [illegible] comunali assumeranno, come per le imposte dirette, l'obbligo dei versamenti alle fissate scadenze delle somme indicate al precedente articolo 20, le abbiano o non le abbiano esatte, ed in corrispettivo avranno diritto ad un aggio nella misura di quello stabilito per le imposte dirette. Il pagamento dell'aggio agli esattori ed ai ricevitori sarà fatto entro un mese dalla presentazione all'intendente della rispettiva provincia della domanda e dei necessari documenti. Alla domanda devono unirsi le quietanze dei versamenti fatti, descrivendole in apposita nota.

L'intendente, accertata la concordanza delle quietanze colle indicazioni della nota, e segnate su ciascuna quietanza la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce ai contabili creditori. In seguito stende sulla nota la liquidazione dell'aggio dovuto, e provvede al pagamento di esso ai termini del regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'aggio all'esattore ed al ricevitore è dovuto sulle somme da essi rispettivamente versate. Per altro, sulle somme rimborsate, tanto al contribuente, quanto all'esattore, per quote indebite od inesigibili, non è dovuto aggio, e quando ne sia il caso quest'aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 23. Gli esattori, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata fissata all'articolo 14, saranno tenuti a versare nella Cassa dei ricevitori provinciali la corrispondente somma.

Art. 24 I ricevitori provinciali, nel quinto giorno dopo i termini assegnati all'esattore nell'articolo precedente, saranno tenuti a versare nella tesoreria provinciale le rate corrispondenti alle somme portate nelle liste di carico, se anche gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti. In caso di inadempimento, saranno sottoposti alle stesse coazioni che si esercitano a loro carico per mancato e ritardato pagamento delle imposte dirette.

Art. 25. Gli esattori, entro otto giorni da quello in cui gli vengono consegnate le liste di carico, dovranno spedire ai Corpi morali debitori una cartella, nella quale sarà notato l'ammontare del debito portato dalle liste, e quello di ciascuna rata, colla distinta della relativa scadenza. Decorsi i termini di legge, l'esattore avrà diritto di esigere le multe di mora ed eserciterà le coazioni come all'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 26. Sono tenuti gli esattori a rilasciare ai Corpi morali debitori, e per essi ai rispettivi amministratori, la quietanza dei pagamenti fatti, prendendone annotazione nelle liste di carico. Tale quietanza sarà staccata da un registro a matrice secondo il modello stabilito per le imposte dirette.

I Corpi morali, e per essi le persone delegate ad eseguire i pagamenti nelle Casse esattoriali, potranno pretendere che gli agenti della percezione eseguiscano in loro presenza le emarginazioni nelle liste di carico, ossia le annotazioni delle somme pagate.

Art. 27. Ove, dopo la spedizione delle liste di carico agli esattori, avvenisse il caso di doversi cancellare o minorare alcuno dei carichi in esse compresi, cioè:

a) Per decisione, decreto o sentenza del magistrato;

b) Per duplicazione di partita;

c) Per cessazione o diminuzione della rendita che rappresenta il legato colpito;

si dovrà in questi casi, od in altri d'inesigibilità, provvedere in linea di disgravio. Di conseguenza l'Intendenza di finanza in Palermo presenterà l'affare, col suo parere, al Consiglio d'amministrazione, il quale delibererà sulla cifra da disgravarsi dal carico. La deliberazione del Consiglio verrà dalla Intendenza di finanza in Palermo, insieme ai documenti in appoggio, trasmessa al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro), che, in base della medesima, provvederà alla emissione di un mandato di pagamento nella somma equivalente a quella disgravata, sia a favore del Corpo morale, qualora ne abbia eseguito il versamento, sia dell'esattore o del ricevitore ove fosse stata dall'uno o dall'altro versata del proprio.

Art. 28. Per le quote comprese nelle liste di carico di cui all'articolo 18 spedite all'Amministrazione del fondo pel culto, le quali, sopra suoi reclami, venissero riconosciute non dovute, e si fossero da essa già versate, verranno spediti dal Ministero delle Finanze mandati di pagamento a favore della medesima.

I reclami poi dell'Amministrazione suddetta diretti ad ottenere od il rimborso di somme incompetentemente versate, o la cancellazione o riduzione di quote comprese nelle liste di carico, dovranno essere presentati all'Intendenza di finanza in Palermo. E quest'ultima, col suo parere, e con quello del Consiglio d'amministrazione, che, all'uopo, gli sarà richiesto, non che con tutte le carte relative, li rimetterà al Ministero delle Finanze per le sue deliberazioni.

Art. 29. Gli esattori e i ricevitori provinciali avranno diritto al rimborso delle quote indebite od inesigibili portate nelle liste di carico o di parte di esse quando provino essere tali in conformità agli articoli 87 e 89 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), o degli articoli 56 e 65 del regolamento 1° ottobre 1871, n. 462. A tale oggetto dovranno produrre le loro domande documentate alla Intendenza di finanza in Palermo, la quale, dopo eseguito il conveniente esame, vi provvederà a norma delle discipline sancite colla legge e regolamento suddetti.

Art. 30. Le domande per disgravio rifiutate verranno dall'intendente di finanza notificate coi motivi del rifiuto allo esattore ed al ricevitore, i quali non potranno più riprodurle.

Art. 31. Gli amministratori delle Opere pie, i quali abbiano introitato le rendite appartenenti alle medesime e non abbiano adempiuto al versamento delle somme portate dalle liste di carico, saranno, a' termini dell'articolo 5 del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, personalmente tenuti a risarcire all'erario nazionale il danno che ne avesse questo subito.

Siffatti risarcimenti, sopra petizione del Consiglio d'amministrazione, verranno inflitti dalla competente autorità giudiziaria.

Tali somme saranno introitate a favore del capitolo istituito nel bilancio dello Stato per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860. Il procedimento per la riscossione delle medesime sarà eguale a quello stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 32. La liquidazione e la riscossione degli arretrati formeranno soggetto di speciale regolamento da pubblicare secondo l'articolo 104 della legge del 20 aprile 1871.

Art. 33. Se nelle deliberazioni intorno ai reclami, o altro, avvenga conflitto tra l'Intendenza di finanza ed il Consiglio di amministrazione, questo, istruito convenientemente l'affare, lo invierà, con tutte le carte relative e col proprio avviso, al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) per le sue deliberazioni.

Art. 34. Il pagamento delle rate semestrali degli interessi 5 per cento sui Buoni rilasciati ai danneggiati a' termini del Regio decreto del 21 agosto 1862, n. 835, e di quello Ministeriale 18 novembre successivo, n. 995, sarà effettuato dalle tesorerie provinciali, nei modi qui appresso indicati, alla scadenza delle rate medesime che si verifica al 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 35. Per le partite relative a tali interessi, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) e la Corte dei conti terranno appositi registri (Modello *H*). In questi registri le intestazioni primitive, le annotazioni per traslazioni e qualsivoglia variazione per gl'interessi in corso al momento dell'attuazione del presente regolamento, si faranno sopra note speciali compilate dall'uffizio d'Intendenza di finanza in Palermo sugli appositi libri che, per quest'azienda, si tenevano dalla preesistita Direzione compartimentale del Tesoro, e saranno controllate dalla Corte dei conti su quelle che, per l'azienda medesima, si tenevano dal pur cessato ufficio di riscontro di colà.

Per gli interessi che si attiveranno posteriormente, le intestazioni ed annotazioni suddette si faranno a misura che si rilascieranno i buoni corrispondenti.

Art. 36. All'appoggio dei registri medesimi il Ministero delle Finanze compilerà, in due esemplari, i prospetti distinti per provincia (modello 52) prescritti dall'articolo 384 del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 dicembre 1870, nei quali si noteranno le partite da inscriversi presso le Intendenze di finanza, con quelle variazioni che vi si dovessero introdurre per le traslazioni od altro, e ne spedirà uno alle competenti Intendenze di finanza e l'altro alla Corte dei conti.

Il corso successivo di questi prospetti sarà quello stesso stabilito dal regolamento di contabilità generale di sopra citato per le spese fisse.

Art. 37. Le Intendenze di finanza, ricevuti che abbiano siffatti prospetti, inscriveranno in apposito registro, che dovranno tenere, le partite ivi comprese con tutte le indicazioni che vi fossero. In base di tale registro spediranno alle scadenze delle rate semestrali degl'interessi gli ordini di pagamento (modello *I*) delle partite da pagarsi dal tesoriere dipendente, e questi, ricevuti i suddetti ordini, le pagherà, previa visione dei buoni relativi, che gli dovranno essere presentati dal titolare o da chi lo rappresenti, ritirando corrispondente quietanza, ed apponendo sul dorso di ciascun buono la parola *pagato*, colla indicazione del semestre cui si riferisce il pagamento.

Art. 38. Le altre operazioni incombenti alle Intendenze di finanza ed ai tesorieri provinciali, in punto alle scritturazioni ed ai pagamenti delle partite indicate nell'articolo precedente, come pure l'assunzione in contabilità, e la giustificazione delle medesime, saranno regolate dalle vigenti discipline di contabilità generale.

Art. 39. Al pagamento di tutte le altre spese occorrenti pel servizio di che trattasi sarà provveduto dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) sopra richiesta dell'Ufficio dell'Intendenza di finanza in Palermo, debitamente documentata.

Di queste disposizioni il Ministero delle Finanze darà comunicazione, caso per caso, all'Intendenza di finanza in Palermo per le incombenze di sua parte derivanti dagli articoli 53 e 54. Onde supplire poi alle spese di liti, il Ministero delle Finanze potrà spedire mandati di anticipazione in testa all'intendente di finanza in Palermo, il quale ne renderà conto colle relative specifiche debitamente liquidate e vistate dal direttore del contenzioso finanziario.

Art. 40. I Buoni nominativi che, in relazione agli articoli 1 e 11 del decreto Ministeriale 18 novembre 1862, n. 995, si dovessero ancora spedire in favore dei danneggiati sull'appoggio delle liquidazioni operate dalle preesistite apposite Commissioni provinciali di Palermo, Messina e Catania, saranno sottoscritti dall'intendente di finanza in Palermo, avranno il *visto* del delegato in Palermo della Corte dei conti, ed il suggello a secco del Ministero delle Finanze.

Anche tali Buoni saranno conformi al modello *L*, che è quello finora esistente.

Art. 41. I Buoni stessi avranno un numero progressivo in continuazione a quello dell'ultimo emesso. Saranno poi spediti dall'intendente di finanza in Palermo sopra domanda degli interessati, e sull'appoggio dei documenti relativi, che saranno chiaramente specificati in un quadro (Modello *M*) colle seguenti indicazioni:

a) Cognome e nome dell'individuo a cui favore sarà da staccare il Buono;

b) Ammontare del Buono stesso e degli interessi annui corrispondenti;

c) Giorno della decorrenza di tali interessi ed Intendenza sulla quale devono essere iscritti;

d) Somma che al titolare incombesse di versare alla Cassa erariale o si dovesse pagare per frazioni sui Buoni giusta l'articolo 43.

Verranno inoltre aggiunte tutte quelle avvertenze che fossero necessarie per avvenute traslazioni successive ed altro.

Art. 42. I Buoni emessi sulle liquidazioni delle preesistite Commissioni provinciali, delle quali è cenno nell'articolo 40, saranno rispettivamente allibrati dall'intendente di finanza e dal delegato della Corte dei conti in apposito registro (Modello *N*), in continuazione a quelli precedentemente emessi.

Art. 43. Per quelle liquidazioni di credito, l'intero ammontare delle quali non superi le lire 127 50, e per le frazioni di centinaio di lire che risultassero nell'atto della emissione dei Buoni, sarà provveduto nel modo seguente:

Se la somma di esso non superi le lire 127 50, o la frazione non oltrepassi la somma di lire 50, sarà eseguito il pagamento mediante mandato da spedirsi dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro), nel primo caso sull'appoggio della originale liquidazione di credito, e nel secondo in base dell'atto della consegna dei Buoni, la somma dei quali sarà, in confronto di quella della liquidazione, di tanto minore, di quanto viene pagato al titolare in contante. Se la frazione sia di un importare maggiore di lire 50, i titolari dovranno versare nella Cassa della Tesoreria provinciale, all'atto del ricevimento del buono o dei Buoni relativi, la somma occorrente a compiere il centinaio delle lire, e rappresentare l'equivalente dei Buoni.

Art. 44. L'Intendenza di finanza, spediti i Buoni, li trasmetterà coi documenti e con un elenco (modello *O*) in doppio esemplare al delegato della Corte dei conti. Costui, fatti gli opportuni confronti e registrazione negli appositi libri, tratterrà le carte e ritornerà i Buoni muniti del suo visto, cogli stessi due elenchi, all'Intendenza di finanza predetta, la quale gli restituirà un esemplare degli elenchi con dichiarazione di ricevimento.

Art. 45. Dopo ciò l'Intendenza di finanza in Palermo, distinti i Buoni per provincie:

a) Trasmetterà quelli della propria provincia al dipendente tesoriere e quelli delle altre provincie alle competenti tesorerie pel tramite delle rispettive Intendenze di finanza, con due elenchi (Modello *O*), dei quali uno le sarà retroceduto con dichiarazione di ricevimento;

b) Provocherà dal Ministero delle Finanze le opportune disposizioni pel pagamento o per la introitazione delle somme dipendenti da frazioni, giusta l'art. 43, come pure la iscrizione ed attivazione degli interessi relativi, trasmettendo al Ministero medesimo le note speciali nei modi indicati agli articoli 35 e 36.

Art. 46. I tesorieri, ricevuti i detti buoni, li consegneranno ai titolari cui spettano, dopo avere ricevuto da coloro che le devono, le somme indicate in apposita colonna dell'elenco suddetto, e che ai termini dell'articolo 43 sono da versarsi nella Regia Cassa come occorrenti a raggiungere l'equivalente dei Buoni stessi in confronto dell'ammontare del credito dei titolari.

All'atto della consegna dei Buoni ai titolari, costoro rilascieranno una ricevuta (Modello *P*).

Art. 47. In fine di ogni mese ciascun tesoriere provinciale passerà alla locale Intendenza di finanza le suddette ricevute e le quietanze delle somme versate per frazioni, descrivendole in un elenco (Modello *Q*).

L'Intendenza, cui spetta, fatte le necessarie verificazioni, le trasmetterà con l'elenco all'Intendenza di finanza in Palermo, la quale ne prenderà ragione nel registro relativo.

Art. 48. In caso di smarrimento o di distruzione dei buoni nominativi, i titolari lo faranno conoscere all'ufficio dell'Intendenza di finanza in Palermo con apposita domanda scritta su carta da bollo da cent. 50, nella quale saranno indicati l'importare di essi, la intestazione, il numero d'ordine e la loro data.

Art. 49. L'Intendenza di finanza in Palermo, riconosciuta regolare la domanda, provvederà perchè sia sospeso il pagamento delle rate semestrali degli interessi sui buoni relativi.

Farà inserire contemporaneamente analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale incaricato della pubblicazione degli Atti ufficiali ed amministrativi della provincia nella di cui Intendenza di finanza trovasi assegnato il pagamento dell'interesse del buono smarrito o distrutto, come pure lo farà tenere esposto per lo spazio di un mese alla porta della Borsa di Palermo, non che in quella della Tesoreria presso cui devonsi pagare gl'interessi corrispondenti.

Art. 50. Trascorso il tempo predetto senza che vi siano state opposizioni, l'Intendenza di finanza in Palermo, raccolti gli atti relativi, dopo essersi fatta rimborsare dal titolare, o da chi lo rappresenti, delle spese occorse per gli avvisi e le pubblicazioni, farà un decreto comprovante l'adempimento delle prescritte formalità ed il fatto di non esservi opposizioni.

In appoggio di esso rilascierà nuovo Buono nominativo, sul quale sarà fatta avvertenza della sua natura di duplicato, e del decreto in virtù del quale fu conceduto.

Registrato e sottoscritto che sia dal delegato della Corte dei conti, l'Intendenza di finanza di Palermo farà le debite annotazioni nelle proprie scritture, e consegnerà, previa ricevuta, il Buono all'interessato.

Se la partita degl'interessi relativi si trova inscritta presso l'Intendenza di finanza di altra provincia, sarà il Buono spedito, col consueto doppio elenco, all'Intendenza medesima, la quale lo consegnerà alla parte, verso ricevuta, che invierà all'Intendenza di Palermo.

Art. 51. Le operazioni di traslazione di un Buono da uno ad altro titolare saranno fatte secondo l'osservanza delle norme in proposito stabilite dalle leggi e regolamenti del Debito Pubblico del Regno d'Italia. Le disposizioni contenute nelle leggi anzidette riguardo alla prescrizione degl'interessi e del capitale, alle opposizioni ed alle ipoteche, sono applicabili ai buoni di cui si tratta. Non si potrà frazionare un buono in altri buoni di minor valore, nè riunire parecchi buoni in un solo.

Le domande per traslazione saranno rivolte all'Intendenza di finanza in Palermo, la quale procederà all'emissione dei buoni formando all'uopo un foglio di liquidazione (modello *R*). Dieci giorni prima della scadenza del semestre la suddetta Intendenza non accetterà domande per traslazioni di buoni.

Per la trasmissione, riproduzione e consegna di siffatti buoni saranno tenute le stesse norme stabilite agli articoli 44, 45, 46 e 47 del presente regolamento.

Art. 52. Per la giustificazione, tanto delle entrate, che delle spese, come per le scritture, si osserveranno le discipline stabilite nel regolamento di contabilità generale, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 2852.

Le stesse discipline si eseguiranno allorquando un proprietario di un Buono domandasse di avere il pagamento da una tesoreria diversa da quella sulla quale trovasi inscritto.

Epperò le domande per siffatte tramutazioni di partite, scritte in carta da bollo da centesimi 50, saranno rivolte alla Intendenza di finanza presso la quale trovasi iscritta la partita, e la medesima vi provvederà ai termini degli articoli 389 e 391 del regolamento succitato, dandone conto contemporaneamente all' Intendenza di finanza di Palermo.

Art. 53. I ricevitori provinciali dovranno mensualmente trasmettere al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro), debitamente ordinato dalla locale Intendenza di finanza, il conto di discarico dei versamenti fatti per questa speciale azienda presso la tesoreria della rispettiva provincia, colla indicazione della data e del numero delle quietanze che giustificano i versamenti.

Questo conto dovrà inviarsi non più tardi del giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Contemporaneamente sarà trasmesso dai suaccennati ricevitori alla Intendenza di finanza in Palermo un consimile di esso conto, parimenti vidimato dalla locale Intendenza di finanza. Saranno inoltre in ogni mese trasmessi all'Intendenza di finanza in Palermo dalle altre Intendenze delle provincie Siciliane le note conformi al modulo 114 del vigente regolamento di contabilità generale poi versamenti relativi a questo ramo che fossero stati fatti dai suddetti ricevitori, non che dai debitori diretti.

L'Intendenza di finanza in Palermo, in base dei suddetti elementi e delle sue scritture, produrrà, mese per mese, al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) la relativa dimostrazione della situazione del fondo.

Un consimile di essa dimostrazione sarà presentato al Consiglio di amministrazione, il quale, al caso, imprenderà e provocherà quelle misure che reputasse più acconce per questo ramo di servizio.

---

egli avesse mai uditi, quelli gli riuscirono i più grati. Non era ancor andato lontano quando si imbattè nel tarchiato gentiluomo che venuto nel suo negozio il giorno innanzi gli aveva detto: « La ditta Scrooge e Marley, se non erro? » Gli si strinse il cuore in pensare qual viso gli farebbe il gentiluomo, ma vide chiaro la via che dovea tenere, e la prese.

« Caro signore, » disse Scrooge, studiando il passo e prendendo ambe le mani del gentiluomo; « come state? spero che ieri l'abbiate avuta buona. Fu veramente una gentilezza da parte vostra; buon Natale, signore! »

« Oh! signore Scrooge? »

« Per l'appunto, questo è il mio nome, che temo non vi riesca troppo gradito. Perdonatemi, vi prego, ed abbiate la bontà di ....., » e qui Scrooge gli susurrò nell'orecchio qualche cosa.

« Dio m'aiuti! » esclamò il gentiluomo quasi fuor di sè dallo stupore. « Mio caro signore, ma dite da senno? »

« Certo, non un quattrino di meno. Vi sono anche compresi molti conti arretrati, ve l'assicuro io. Mi farete questo favore? »

« Dio buono, » disse l'altro serrandogli la mano, « non so come rispondere ad una tal munifi .... »

« Ma che! » l'interruppe Scrooge, venite a trovarmi, venite davvero! »

« Vi prometto, » replicò con evidente sincerità il buon signore.

« Grazie, mille volte grazie, Iddio vi benedica! »

Poi andò in chiesa, e per le vie guardava la gente che camminava su e giù in fretta, accarezzava le teste dei fanciulli, interrogava mendicanti, e faceva capolino nelle cucine e dalle finestre, provando in ogni cosa insolito piacere che non aveva mai sognato di poter sentire in una passeggiata. Dopo mezzogiorno rivolse i suoi passi verso la casa del nipote. Prima di trovare il coraggio di picchiare passeggiò una dozzina di volte innanzi alla porta; ma finalmente con uno slancio corse a farlo.

« E in casa il padrone, mia cara? » disse Scrooge alla fanciulla. « Una graziosa ragazza davvero! »

« Sì signore. »

« E dov'è, carina? »

« È nel salotto a mangiare colla signora. Resti servito nella stanza da ricevere. »

« Grazie, non occorre, egli mi conosce, » disse Scrooge colla mano già sulla maniglia dell'uscio del salotto. « Entrerò, carina. »

Egli aprì dolcemente, facendo capolino; i suoi nipoti stavano guardando la mensa allestita con gran pompa; si sa che questi giovani padroni di casa sono inquieti sempre, ed amano sorvegliare affinchè ogni cosa vada bene.

« Federico! » disse Scrooge.

« Misericordia! come trasalì la nipote! » Scrooge aveva in quel momento dimenticato lo stato interessante di lei, perchè altrimenti sarebbe stato più guardingo.

« Ma! Dio m'aiuti, ! gridò Federico. « Chi è là? »

« Tuo zio, venuto a pranzo da te, se glielo permetti. »

« Altro che permetterlo! » Fu un miracolo che non gli avesse schiacciata la mano colla cordiale sua stretta. Scrooge dopo pochi minuti si trovò in tutto e per tutto come a casa sua, e si mostrò gioviale anch'esso. La nipote si tranquillò presto e in seguito arrivò Topper colla paffuta sorella, e gli altri invitati tutti al colmo della felicità. La sera si passò in giuochi e sollazzi con universale soddisfazione.

Ma all'indomani mattina Scrooge si trovò per tempissimo all'ufficio, essendosi prefisso di esservi pel primo e cogliere il povero Bob Cratchit in ritardo. E vi riuscì, poichè la campana battè le nove, poi il quarto, e Bob non appariva.

Quando finalmente venne, era già in ritardo di diciotto minuti e mezzo. Scrooge sedeva coll'uscio spalancato per vederlo entrare nel suo stambugio. Prima di aprire la porta Bob si era affrettato a levarsi il cappello e la sciarpa di lana, e saltato in un attimo sullo sgabello si mise scribacchiare a furia, come per riacquistare la parte d'ora mancata.

« Olà, » brontolò Scrooge colla solita voce, per quanto gli fu possibile ora di riprodurla, « che significa questo ritardo? »

« Ne sono dolente, signore, » disse Bob, « sono precisamente in ritardo. »

« Lo siete certo. Venite qua, se pure non vi rincresce. »

« Non è che una volta all'anno, » disse Bob uscendo con faccia supplichevole dallo stambugio. « Ma sarà l'ultima. Ieri, in verità, si fe un po' di baldoria. »

« Ora, mio caro, vi ho da dire una cosa; che cioè non posso assolutamente sopportare più a lungo tal sorta di cose, e quindi, » soggiunse saltando dallo sgabello e dando a Bob tale una spinta nella pancia, che lo mandò di nuovo nella sua nicchia, « che sto per aumentarvi lo stipendio. »

Tutto sgomentato Bob s'avvicinò un tantino alla poderosa riga. Gli balenò il pensiero di atterrar con essa il padrone, e di tenerlo saldo finchè la gente non gli recasse aiuto ed una camiciuola di forza.

« Felice Natale, Bob, » ripigliò Scrooge con un tuono in cui non c'era da ingannarsi, e battendogli la spalla, « un Natale più felice, buon vecchio, di quel che io non vi abbia dato da tanti anni. Vi aumenterò lo stipendio, e procurerò di aiutare la disgraziata vostra famiglia, e discuteremo i vostri affari questa sera stessa sorbendo un caldissimo *punch*. Attizzate il fuoco, e comprate una cassina nuova prima di mettere il punto sopra un i, Bob Cratchit! »

Scrooge superò le sue promesse, e di gran lunga; al piccino Tim, che non morì, fu un secondo padre. Diventò buon amico, buon padrone, come nessun altro in questa vecchia buona città del buon vecchio mondo. Fu chi rise di questo cambiamento, ma egli lasciò ridere, non ci badando più che tanto, sapendo che non accadde mai cambiamento in questa terra, per quanto buono, di cui non vi fosse qualcuno che ridesse a suo talento, e sapendo pure che il ridere era la miglior cosa che tal gente sapesse fare. Rideva anch'egli di cuore, e ciò gli bastava.

D'allora in poi non ebbe più che fare cogli spiriti, almeno coi soprannaturali, e si disse quindi sempre di lui che se vi fosse mai uomo che sapesse celebrare il Natale come si deve, egli era quel desso. E possa ciò dirsi di noi e di ognuno di noi, e così, come diceva il piccino Tim, *Iddio ci benedica tutti!*

FINE.

Lo stesso Consiglio potrà, ove lo creda, disporre che la suddetta situazione venga resa di pubblica ragione.

Art. 54. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'Intendenza di finanza in Palermo produrrà un conto dell'azienda tenuta per l'anno precedente al Consiglio di amministrazione, il quale colle sue osservazioni lo trasmetterà al Ministero delle Finanze.

In detto conto si riporteranno a carico dell'azienda:

1° L'arretrato che fosse dovuto al pubblico Erario al termine del penultimo anno;

2° Gl'interessi dei Buoni pagati durante l'anno;

3° Le spese d'ogni genere relative all'esazione ed a questa Amministrazione.

Dedotte poi dall'ammontare di questo carico le somme introitate durante l'anno per conto dell'azienda, se ne avrà il debito residuo.

A questo debito si aggiungerà ancora l'interesse sopra un capitale pari alla media del debito dell'azienda al principio ed al termine dell'anno.

L'interesse sarà computato al saggio medio dell'interesse dei Buoni del Tesoro con decorrenza maggiore di sei mesi.

Con eguali norme si valuterà il debito dell'azienda per le anticipazioni tutte degli anni scorsi.

Quando risultino pareggiati i debiti dell'azienda verso l'Erario nazionale, e rimanga in fin d'anno denaro disponibile, sarà unita al conto la proposta delle somme da impiegarsi nell'ammortizzazione dei Buoni.

Art. 55. Il Ministero delle Finanze, riconosciuta l'esattezza del conto annuale e delle somme rimaste disponibili, autorizzerà l'ammortizzazione della corrispondente quantità dei Buoni, e ne stabilità il numero per ciascuna serie. Un avviso del Ministero medesimo farà conoscere il giorno in cui nella residenza della prefettura di Palermo sarà pubblicamente eseguita l'estrazione dei Buoni da ammortizzare.

Art. 56. Il rimborso del capitale dei Buoni sortiti nelle estrazioni avrà effetto alla scadenza del semestre in cui avvengano le estrazioni stesse, contemporaneamente al pagamento dei relativi interessi.

Quantunque i Buoni estratti non siano stati presentati all'estinzione, i titolari non avranno diritto al pagamento di altri interessi oltre a quelli del semestre in cui l'estrazione è avvenuta.

Art. 57. Coll'attivazione del presente regolamento restano abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

(*Seguono i Modelli*)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
Avviso.

Ad evitare gli inconvenienti ed i reclami che possono derivare dall'invio spontaneo a questo Ministero di giornali, riviste e pubblicazioni periodiche, delle quali si domanda poscia il pagamento del prezzo di associazione, si crede anche in quest'anno di rammentare alle Direzioni ed alle Amministrazioni dei giornali predetti, che il Ministero, come non s'intende obbligato a respingere i fogli che gli venissero spediti senza richiesta, così non riconoscerà pel 1873 altri abbuonamenti all'infuori di quelli che avrà espressamente ed ufficialmente domandato.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Sono avvertite le Direzioni dei giornali, Riviste ed altre pubblicazioni periodiche del Regno che il Ministero dell'Interno non intende ricevere e tenersi obbligato a pagare alcuna associazione se non l'ha espressamente ordinata.

Ciò a scanso di equivoci per quelle Direzioni di giornali che reputano essere loro dovuto il prezzo d'abbonamento pel solo fatto di aver senza richiesta trasmesso al Ministero il loro periodico.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª *pubblicazione*).

Dalla signora Migone Angela Maria Adelaide di Antonio, domiciliata in Genova, venne chiesta la rettifica dell'intestazione d'una rendita 5 per cento iscritta al n. 126966 dei registri della cessata Direzione Generale del Debito Pubblico di Torino per annue lire 165 a nome di Migone Giacomo, e Marina di Antonio, domiciliati in Genova, minori sotto la legittima amministrazione del loro padre, allegandosi l'identità della persona della contitolare Migone Marina con quella della richiedente.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 23 dicembre 1872.

L'Ispettore Generale: G. GABBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica della intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 per 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Milano:

N. 44871, Grassi Luigi fu Paolo, assente e d'ignota dimora, rappresentato dal curatore avvocato Rosmini Enrico di Milano, lire 625;

N. 50339, Grossi Luigi fu Paolo, assente e d'ignota dimora, rappresentato dal curatore avvocato Enrico Rosmini di Milano, lire 50;

allegandosi la identità di Grassi e Grossi Luigi fu Paolo con quella di Grassi Luigi fu Carlo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 8 novembre 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3ª *pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per cento presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli.

N° 43414, Polucci Maria Giovanna fu Giovanni Angelo, domiciliata in Napoli, lire 105, allegandosi la identità della sopranominata persona con quella di Palucci fu Giovanni.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 11 dicembre 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Al Consiglio federale germanico è stato presentato dal cancelliere imperiale un disegno di legge concernente i Consigli municipali e di circondario nell'Alsazia-Lorena. Saranno conservate le antiche circoscrizioni. Le elezioni si faranno dopo votata la legge dal Reichstag.

La Camera prussiana dei deputati sta discutendo il progetto di legge sulla educazione e la nomina dei chierici. Le disposizioni principali di questo disegno di legge prescrivono: che le funzioni ecclesiastiche nelle comunità religiose non possano essere esercitate che da un suddito tedesco stato ordinato secondo le prescrizioni di questa legge, e contro il quale non vi sia opposizione da parte dello Stato; che, per occupare un ufficio ecclesiastico, si debba aver compiuto gli studi in un ginnasio tedesco, e inoltre si debba aver percorso tre anni di studi teologici in una Università dell'impero, e avere sostenuto un esame scientifico preventivo davanti ad una Commissione nominata dal ministro dei culti, il quale tuttavia è autorizzato in certi casi a dispensare da questa condizione chi seguito avesse altri corsi in una Università all'estero. L'esame scientifico ha per oggetto il dimostrare che il candidato abbia ricevuto una educazione scientifica corrispondente alla sua vocazione, e si aggirerà nella filosofia, storia, letteratura tedesca e nelle lingue classiche.

La legge prescrive inoltre, che tutti gli istituti per l'educazione dei chierici (seminari grandi e piccoli, convitti, ecc.), siano posti sotto la sorveglianza dello Stato, e che il direttore dell'istituto debba sottoporre al presidente superiore della provincia i regolamenti e i piani di studio, i quali dovranno essere posti sotto la ispezione di commissari nominati dal presidente superiore suddetto; che i professori e censori di questi istituti debbano essere tedeschi, giudicati idonei a questi loro uffizi, e non vi sia opposizione alcuna per parte dello Stato, conformemente alla legge che regola l'opposizione alla nomina dei chierici, ecc. Seguono varie disposizioni relative alla nomina dei chierici destinati a funzioni ecclesiastiche. Ciascuna parrocchia deve essere provveduta in modo inamovibile un anno dopo che essa è divenuta vacante; la istituzione di uffizi ecclesiastici amovibili può soltanto aver luogo col consenso del ministro dei culti.

Nella seduta del 17 gennaio, durante la discussione generale di questo progetto di legge, il ministro dei culti, rispondendo alle obbiezioni mosse dagli avversari, e soprattutto dal deputato Reichensperger, affermò non esser vero che la legge proposta tolga ai preti la facoltà di insegnare le verità della salute eterna come gli avversari vengono predicando per eccitare gli animi. Il paese deve sapere, disse il ministro, che il governo punto non mira ad opprimere gli ecclesiastici, od a mettere ostacolo all'adempimento della loro missione. Soggiunse che contro le leggi vigenti e fondate sul diritto i clericali protestano come fossero una violazione del diritto; così fece il vescovo di Fulda contro alla legge sulla sorveglianza scolastica; ciò non esser dare a Cesare quello che è di Cesare; dover tutti obbedire alla legge.

Dopo un discorso del signor Wirchow in favore della legge, e del signor Windthorst contro alla medesima, prese la parola il presidente dei ministri, maresciallo Roon. Disse che tutto quanto il ministero, per quanto spetta ai progetti di legge presentati dal ministro dei culti, è perfettamente concorde; non essere ora mestieri di fare un nuovo programma ministeriale, perchè nessun ministero nuovo è succeduto a quello di prima.

Dopo il discorso del presidente dei ministri fu chiusa la discussione generale, e il progetto di legge fu rinviato a una Commissione di 21 deputati.

Il *Journal des Débats* dice che più si esamina il progetto elaborato dalla prima Sottocommissione, che è inteso a determinare le relazioni del presidente della repubblica coll'Assemblea, e più si è convinti della impossibilità di applicarlo. « Noi vogliamo anche non scandagliare troppo profondamente le intenzioni degli autori di questa bella Carta costituzionale che si potrebbe chiamare una Carta elargita *(octroyée)*, posciachè essa ha tutte le sembianze di un dono, e qual dono! dell'autorità sovrana ad un suddito. Ammettiamo che il signor de Larcy ed i suoi colleghi abbiano voluto conciliare le legittime esigenze dei due poteri; assicurare all'Assemblea la pienezza della sua sovranità colla libertà e l'indipendenza dei suoi voti; al presidente l'esercizio del suo diritto di deputato ed il libero uso di una parola che non fu mai udita invano.

Per quel che concerne anche l'obbligo imposto al capo dello Stato di non corrispondere coll'Assemblea se non per mezzo di messaggi e di prevenirla quante volte crederà utile e conveniente di prender parte alla discussione di una legge, per quante lentezze e per quante difficoltà questa procedura possa produrre, non crediamo che sia il caso di opporsi più di quanto fece il signor Thiers medesimo. Ma nell'atto stesso che la Commissione dei Trenta permette al presidente di aprir bocca, essa gliela chiude subito vietandogli d'intervenire alle discussioni sollevate da una interpellanza. In ciò esiste non meno una flagrante contraddizione che la determinazione assoluta di ridurre al silenzio questa voce persuasiva e penetrante di cui si teme la fioritura e la potenza. Un vecchio proverbio dice: « Dare e tenere gli è come nulla. » E pure è questo che fanno i redattori del progetto.

Voi parlerete, dicono essi al presidente della repubblica, quando vi parrà e piacerà, a condizione tuttavia che vi ritiriate dopo la vostra ultima parola, per timore che la vostra presenza, il vostro contegno, i vostri sguardi non coartino le urne e non trasformino il colore delle schede. Voi esprimerete con tutta l'ampiezza desiderabile le vostre opinioni personali e quelle del vostro governo sull'ordinamento dell'esercito, sulla giurìa, sull'insegnamento, sulle finanze ed anche sulle leggi d'interesse locale; ma se una interpellanza venga a suscitare le più gravi questioni di politica generale; se bisogni che il governo, invitato a farlo, si spieghi circa l'indirizzo che esso dà all'amministrazione, sulle relazioni che mantiene colle potenze estere, il presidente tacerà ed assisterà da lungi, *extra muros*, agli attacchi diretti contro la politica che egli inspira e guida.

« Ma lungi dall'interdirgli la parola in simili circostanze, è appunto in esse che si dovrebbe essere avidi di ascoltarlo, poichè la interpellanza è il controllo permanente esercitato dai rappresentanti del paese sugli atti del governo e questa è la vera politica militante. Quando il potere esecutivo deve essere difeso, giustificato, protetto, in qual modo lo potrà essere meglio e più efficacemente di quel che lo sarà per l'intervento dell'instancabile ed insuperabile oratore che oggigiorno ne è il depositario? Ci si dirà che i ministri basteranno all'uopo. Sì, sotto un regime normale e solidamente piantato; no, nelle presenti congiunture nelle quali da due anni in poi un solo uomo tiene in mani tutte le fila, tutte le molle della politica interna ed estera, che soltanto a lui è dato di riconoscere e di dirigere con sicurezza. »

Il signor Casimiro Périer in una riunione di quella parte del centro sinistro che lo ha seguito or ora nell'occasione dello scisma occorso in quel partito pronunziò anch'egli un discorso che può considerarsi come il programma della nuova confessione e come una risposta al discorso pronunziato dal signor Christophle di cui abbiamo data ieri l'analisi.

Il sig. Périer disse fra l'altre cose: « Siamo repubblicani, perchè la repubblica è l'unico mezzo di evitare la rivoluzione. Ciò equivale a dire che noi non patteggiamo coi rivoluzionari. Si è detto che non poteva esservi verun inconveniente a votare assieme ai deputati dell'estrema sinistra e ad arrecar loro l'appoggio dei nostri voti in talune circostanze. Risultato di un simile compromesso si è che spesso ci si trova rappresentati da uomini che non hanno nè i nostri sentimenti nè le nostre opinioni. Così stando le cose i membri della maggioranza non hanno tutto il torto di dire che i repubblicani conservatori camminano a rimorchio del radicalismo. Finora il partito conservatore liberale non ha avuta esistenza propria. Essa non fu che un riverbero. E con questa situazione equivoca e secondaria che noi si vuol farla finita affermando i nostri principii e non compromettendoli con deplorabili alleanze. »

Senato del Regno.

Il Senato è convocato in seduta pubblica domani 21 corrente alle ore 2 pomeridiane col seguente ordine del giorno:

1° Sorteggio degli Uffizi;

2° Votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1873;

Soppressione delle Facoltà di teologia nelle Università dello Stato.

3° Discussione dei seguenti progetti di legge:

a) Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario (N. 9);

b) Codice sanitario (N. 2).

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente . . . . L. 1,368,647 57

Signor F. Naef del Cantone di Vaud, compreso l'aggio ritratto dalla offerta di lire 200 in oro . . . . L. 221 50

Contributo degli Italiani dimoranti in Gibilterra . . . . » 212 —

Altro offerto privato raccolte in Crevalcore (Bologna), in aumento alle lire 298 50 già avvisate . . . . » 255 25

Raccolto nello stesso comune dai maestri e maestre delle scuole elementari . . . . » 88 97

Comune di Tavernola Reno (id.) » 100 —

Società filarmonica e filodrammatica di Doccia (id.) . . . . » 51 —

Comune di Santa Margherita Ligure (Genova) . . . . » 200 —

Offerte private ivi (id.) . . . . . » 900 —

Comune di Bergeggi (id.) . . . . » 55 —

Id. di Castiglione Chiavarese (id.) » 30 —

Ospedale di S. Benedetto in Moneglia (id.) . . . . » 25 —

Signor Nicoletto Astengo di Savona (id.) . . . . » 25 —

Ospedale Barigioni e Pizzorni in Rossiglione (id.) . . . . . » 20 —

Comune di Borgo d'Ale (Novara) » 80 —

Comuni di Asigliano, Cigliano e Pezzana (id.), L. 50 cad. » 150 —

Id. di Caresana e Lamporo (id.), L. 40 caduno . . . . » 80 —

Comune di Lignana (id.) . . . . » 25 —

Id. di Desana (id.) . . . . » 20 —

Offerte private raccolte dalla Giunta municipale di Rive (idem) . . . . » 74 —

Id. dal municipio di Castagnano (Verona) . . . . » 226 56

Impiegati amministrativi e contabili della Deputazione Provinciale di Verona . . . . . » 29 50

Totale L. 1,371,517 35

UNIVERSITÀ DI ROMA.

Gli esperimenti pubblici pel concorso alla cattedra di fisica dell'Università di Cagliari avranno luogo nella R. Università di Roma nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, 21, 22 e 23 corrente mese, alle ore 12 meridiane.

Il Segretario Capo: PORENA.

ELEZIONI POLITICHE
del 19 gennaio 1873.

Collegio di Casalmaggiore. — Inscritti 1208.

Conte Achille Arese, voti 193
Dott. Vacchelli 134
Dott. Castiglioni 123

Vi sarà ballottaggio fra i due primi.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

New-York, 18.

Oro 113 1[8.

New-York, 18.

Grandi pioggie nell'Est. Tutti i fiumi crescono in modo allarmante. La ferrovia da Eriè a Filadelfia è inondata. I giornali condannano unanimemente l'acquisto della Baja di Samana.

Pietroburgo, 18.

L'Imperatore ordinò un lutto di 15 giorni per la morte di Napoleone.

Pesth, 18.

La Camera dei deputati incominciò a discutere il bilancio. Dopo un discorso del relatore, il ministro delle finanze dimostrò, fra gli applausi della Camera, che il disavanzo è cagionato dalle grandi spese fatte per le ferrovie, per le scuole, ecc., e che queste spese cesseranno appena che le ferrovie sieno terminate.

Palermo, 19.

Il generale Medici e la Commissione d'inchiesta sono arrivati. Malgrado l'ora mattutina e il tempo cattivo, una numerosa cittadinanza festeggiò il loro arrivo.

Parigi, 19.

Una nota del *Journal Officiel* dice: Parecchi giornali esteri e francesi attribuiscono al Papa parole ch'esso avrebbe indirizzate a Corcelles. I loro racconti sono privi di fondamento.

È morto lo scrittore inglese lord Bulwer-Lytton.

Madrid, 18.

Una banda di carlisti ha incendiato stamane la stazione d'Hornain sulla linea del Nord. Quindi si diresse in un villaggio vicino per fucilare due liberali. I volontari d'Ernani ed una colonna di truppe corsero tosto ad inseguirla. I liberali della Guipuzcoa sono assai irritati contro i carlisti. Il Governo li fa inseguire con grande energia.

BORSA DI FIRENZE — 20 gennaio.

	18	20
Rendita 5 0[0	73 40	73 40
Id. fine mese	— —	— —
Napoleoni d'oro	22 37	22 38
Londra 3 mesi	28 06	28 06
Francia, a vista	111 30	111 30
Prestito Nazionale	78 50	78 50
Azioni Tabacchi	936 —	936 50
Id. fine mese	— —	— —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2587 —	2600 —
Ferrovie Meridionali	— —	465 —
Obbligazioni id.	— —	227 —
Buoni Meridionali	— —	— —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1840 —	1842 1[2
Credito Mobiliare	1125 —	1131 —
Banca Italo-Germanica	— —	— —

Ferma.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.
Firenze, 19 gennaio 1873 (ore 16 8).

Ieri e stanotte pioggia in alcune stazioni del centro e del sud della penisola. Stamane cielo generalmente coperto; piovoso all'isola Palmaria, a Firenze e presso il Gargano; burrascoso a Malta; mare agitato in vari punti del Mediterraneo e presso le isole Tremiti; dominio di venti di ovest forti a Portotorres e presso Trapani; pressioni diminuite da 2 a 5 mm. in quasi tutta Italia. Iersera perturbazione magnetica ad Aosta e Moncalieri; tempo cattivo sulle coste della Francia; vento forte e fortissimo tra sud e ovest della Manica; continua il tempo turbato e la probabilità di venti forti sui nostri mari.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 19 *gennaio* 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 5	761 8	761 0	760 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	5 3	12 2	13 0	10 4	TERMOMETRO
Umidità relativa	100	74	73	82	Massimo = 13 8 C. = 11 0 R.
Umidità assoluta	6 62	7 84	8 09	7 73	Minimo = 5 3 C. = 4 2 R.
Anemoscopio	N. 0	Calma	SO. 6	S. 5	
Stato del cielo	0. coperto, nebbia	5. cumuli	6. cirri e strati	0. coperto	

Alle ore 6 e 6 1[2 antimeridiane, due piccole scosse di terremoto; più sensibili a Frascati. Barometro assai basso in Francia. Venti forti nella Manica. Minimo barometrico a Helder = 731mm. Da noi in Roma perturbazione magnetica. Questa mattina, 20, cala forte il barometro.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 20 *gennaio* 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 73	—	73 37 1[2	73 35 1[2	73 45	73 40	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 ottobre 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0	»	—	—	—	—	—	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0	1 genn. 73	537 50	515 —	513 —	— —		— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 ottobre 72	—	74 40	74 30	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 45	74 40	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	73 35 1[2	73 30	— —	— —	— —	— —	—
Banca Naz. Italiana	1 luglio 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2600
Banca Romana		1000	2245	2240	2245	2240	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	Divid. 72	500	603 75	603 50	604 50	604 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	595
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	500
Azioni Tabacchi	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	132 —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —	— —	—	—	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	—	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	—	— —	—	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	—	—	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 aprile 67	537 50	— —	200	—	— —	— —	— —	—
Anglo Rom. per l'ill. a Gas	1 luglio 72	500	685 —	680	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	—		— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	520
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	216
Banca Industr. e Comm.	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	276

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	—	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	110 05	110 —
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	28 10	28 08
Livorno	30	— —	—	Augusta	90	— —	
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	—	— —
Venezia	30	— —	—	Trieste	90	—	— —
Napoli	30	— —	—	Oro, pezzi da 20 fr.		22 32	22 30
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0[0 73 37 1[2, 73 40; 73 40, 73 42 1[2, 73 45.
Prestito Rothschild 73 32 1[2; 73 30.
Banca Romana 2240 cont.
Banca Generale 604 25 fine.
Soc. Rom. delle Min. di ferro 200 cont.
Soc. Anglo-Rom. per l'ill. a gas 685, 680 cont.

Il Deputato di Borsa: A. TITTONI. — *Il Sindaco*: A. PIERI.

COMPAGNIA ROMANA

D'AFFRANCAMENTO E DI CREDITO IMMOBILIARE

Non essendo stata in numero legale l'assemblea che doveva aver luogo il 12 corrente, i signori azionisti sono nuovamente convocati pel giorno 2 febbraio p., alle ore 12 meridiane, nella sede della Società, via Condotti, 44, con avviso che l'assemblea e le deliberazioni prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, a forma dell'articolo 21 dello statuto.

Ordine del giorno:

1° Emissione della seconda serie delle azioni sociali.

2° Elezione di consiglieri.

3° Delegazione di poteri al Consiglio d'amministrazione per surrogare nei casi di dimissione i consiglieri dimissionari.

Roma, li 15 gennaio 1873.

252 **La Direzione.**

PROVINCIA DI PADOVA — DISTRETTO DI MONTAGNANA

MUNICIPIO DI CASALE DI SCODOSIA

Resosi vacante in questo comune il posto di segretario comunale, cui va annesso l'annuo stipendio di L. 1500, se ne apre oggi il relativo pubblico concorso a senso di legge, per chiuderlo definitivamente col 15 febbraio p. v.

Il concorrente che sarà prescelto dovrà entrare in carica il 1° marzo 1873.

Gli aspiranti sono invitati a produrre a questo municipio entro il detto giorno 15 febbrajo la loro istanza a questo protocollo in carta da bollo, e corredata dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita;
b) Fedina politica e criminale;
c) Certificato di sana costituzione fisica;
d) Patente d'idoneità al posto di segretario;
e) Certificato di essere bene istrutto nella contabilità;
f) Qualunque altro titolo che valesse a meglio suffragare la loro idoneità.

Si avverte che presso questo municipio vi esiste pure uno scrittore stabile.

La nomina è devoluta al Consiglio comunale.

Dall'Ufficio municipale di Casale, li 14 gennaio 1873.

243 *Il Sindaco:* FACCIOLI D. FAUSTO.

MUNICIPIO DI NOLA

AVVISO D'ASTA.

Il Sindaco del Municipio di Nola:

Visto il deliberamento della Giunta municipale che ha determinato procedersi a nuovi incanti per la diserzione dei primi,

Notifica al pubblico che nel giorno 5 del prossimo venturo mese di febbrajo, alle ore 10 antimeridiane, colla continuazione, avrà luogo sulla casa comunale un nuovo incanto alla estinzione delle candele per lo appalto dei

Lavori per la costruzione del nuovo edificio municipale in Nola in un solo lotto.

Le condizioni di appalto sono visibili presso la segreteria municipale nel locale suddetto, dalle ore 9 ant. alle 3 pom.

I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni quindici decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Si farà luogo a deliberamento provvisorio qualunque sia per essere il numero dei concorrenti e delle offerte, a favore di chi ribasserà di più, nella misura da determinarsi al momento dell'asta, il prezzo di it. lire 230,000 al quale fu in totale valutata l'opera, e quando anche non sia che un solo concorrente; però, decorsi i fatali pel ventesimo, resta ad arbitrio della Giunta municipale di approvare o rigettare gli atti fra giorni otto.

Gli aspiranti allo appalto per essere ammessi alla licitazione dovranno:

a) Produrre un certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal dì dell'incanto a firma di tre ingegneri conosciuti dall'Amministrazione con autentica nelle firme, o da un ingegnere capo del Genio Civile, che attesti la probità e l'idoneità del concorrente a compiere simili lavori.

b) Presentare una cauzione provvisoria di lire 7000 per essergli restituita dopo stipulato il contratto e nel caso che non rimanghi aggiudicatario.

c) L'impresario per garantia dei suoi obblighi e dell'opera dovrà dare una cauzione di lire 40,000 o in beni fondi o iscrizione sul Gran Libro, non che un garante solidale di piena soddisfazione della Giunta municipale.

Nel caso che chiamato lo aggiudicatario a stipulare il contratto non si presenti, o non dia la cauzione diffinitiva come sopra, nel termine da assegnarsi con atto amministrativo, perderà le suddette lire 7000.

Ogni concorrente dovrà eligere il domicilio nel comune.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Nola addì 17 gennajo 1873.

266 *Il Sindaco:* VINCENZO CACCAVALE.

(2ª *pubblicazione*).

Al sig. Prefetto della Provincia di Palermo

Signore,

Avendo smarrito una ricevuta come copia qui sotto, d'una cartella di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, depositata per tramutamento, prego la S. V. I. perchè si compiaccia disporre che mi fossero consegnati i nuovi certificati come nella mia domanda descritti, nonostante la disposizione della suddetta ricevuta.

Gradisca i sensi della mia più alta stima e considerazione.

Palermo, 18 dicembre 1872.

(Firmato) GIUSEPPE VARVARO FU FRANCESCO.

Copia della ricevuta.

PREFETTURA DI PALERMO — DEBITO PUBBLICO PER CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Posizione 2881 — *Ricevuta N.* 2456.

Il signor Giuseppe Varvaro fu Francesco ha depositato una cartella di N. 44546, per la rendita 5 per 100 di lire mille con godimento dal 1° luglio 1872, ed ha chiesto il tramutamento.

Palermo, 24 ottobre 1872.

104 *Per il Capo dell'Ufficio* — Firmato: I. AGNESE P.

INTENDENZA DI FINANZA IN SALERNO

Avviso d'asta.

Si rende noto al pubblico che essendo andati deserti i primi incanti per l'appalto della riscossione del dazio consumo governativo nel tenimento del comune chiuso di Campagna, questa Intendenza il giorno 5 del vegnente mese di febbrajo, alle ore 12 meridiane, in una delle sale dei suoi uffici, terrà i secondi incanti.

1. L'appalto avrà la durata dal 1° marzo 1873 a tutto dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi ai termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con Regio decreto 25 agosto 1870, numero 5840, e dei capitoli d'onere.

3. L'annuo canone è di lire trentamila (L. 30,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma eguale ad un sesto del surriferito annuo canone.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza di Salerno saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero delle finanze inviata all'intendente di finanza.

9. Si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente.

10. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 13 del vegnente febbraio, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo ai termini dell'art. 98 del regolamento istesso.

11. La cauzione definitiva del contratto sarà corrispondente all'ammontare di sei dodicesimi del precitato annuo canone.

12. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto ai termini dell'articolo 5 dei capitoli di onere.

13. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riserbata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo il disposto dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e pubblicato nel comune di Campagna, nel capoluogo di questa provincia ed altrove.

Salerno, 17 gennaio 1873.

277 *Il Reggente l'Intendenza:* GIANSANA.

SOCIETÀ BONIFICATRICE DI TERRENI INCOLTI IN ITALIA

Si prevengono i possessori di azioni della suddetta Società, che per deliberazione del Consiglio amministrativo il pagamento del cupone (2° semestre 1872), al netto della tassa di ricchezza mobile, verrà fatto a datare dal 1° gennajo 1873 in poi, in Firenze presso la sede della Società, via Cavour, n. 70, 1° piano, e precisamente con L. 4 34 per ogni azione saldata di L. 250, e con L. 2 25 per ogni azione saldata di L. 125.

In pari tempo si avvertono i possessori di azioni liberate soltanto di L. 125 che i due ultimi versamenti già regolarmente chiamati, e da lungo tempo scaduti, sono ora gravati a norma dello statuto sociale dell'interesse di mora in ragione del 7 per 100, senza pregiudizio dell'ulteriore disposto dall'articolo 8 dello stesso statuto, al quale verrà data esecuzione per tutte quelle azioni che non venissero saldate entro il prossimo mese di gennajo 1873.

293 ***La Direzione.***

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA

AVVISO D'ASTA

per la fornitura di 1500 quintali di grano nostrale.

Nel giorno otto del p. v. mese di febbraio, alle ore dieci antimerid. (tempo medio di Roma), sarà tenuta in Alessandria e nello anzidetto ufficio, sito in via Santo Stefano, al n. 5, piano secondo, nanti l'intendente militare della divisione, pubblica asta col metodo dei partiti segreti per lo appalto delle seguenti provviste di grano necessarie ai magazzini delle Sussistenze militari di Alessandria, Piacenza e Pavia per la panificazione ad economia di un quadrimestre.

Denominazione dei magazzeni pei quali debbono servire le provviste ed in cui devesi introdurre il grano	Grano da provvedere		Diviso in lotti		Prezzo normale a base d'incanto	Somma per cauzione di cadun lotto	EPOCHE STABILITE per le consegne da farsi in tre rate uguali
	Qualità	Quantità dei quintali	Numero	Quantità per lotto *Quintali*			
Alessandria	Nostrale	8000	80	100	L. 43	L. 400	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Piacenza	id.	4000	40	100	L. 43	L. 400	
Pavia	id.	3000	30	100	L. 43	L. 400	

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, di essenza tenera, del raccolto dell'annata 1872, e del peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi settantacinque, e della qualità conforme ai campioni visibili presso quest'ufficio, presso quello di Piacenza, e nel magazzeno delle sussistenze militari di Pavia.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali approvati dal Ministero della guerra col millesimo 1873, che saranno ostensibili presso questa divisionale Intendenza Militare, ed in tutte le altre Intendenze Militari del Regno, come pure presso il magazzino delle sussistenze di Pavia.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito redatto in carta bollata di lire una suggellato e firmato avrà fra tutti gli accorrenti proposto un ribasso di un tanto per cento lire superiore o pari almeno a quello segnato sulla scheda del Ministero della guerra, che servirà per base d'incanto.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto produrre la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali di una somma, sia in numerario che in cartelle del Debito Pubblico, in proporzione della quantità dei lotti pei quali concorrono. Le cartelle però del Debito Pubblico non saranno ricevute in deposito che per il valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Intendenza Militare. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza Militare ufficialmente, suggellati e prima dell'apertura dell'incanto, ed accompagnati dalla ricevuta dello effettuato deposito provvisorio.

I suddiscorsi depositi verranno pei deliberatari convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

I partiti condizionati non verranno accettati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ridotto a giorni cinque il termine utile (fatali) per presentare una offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, da decorrere dalle ore dodici meridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

I dritti di emolumento, di copia e della carta bollata o marche da bollo, la tassa di registro prescritta dalle vigenti leggi, non che le spese tutte di stampa, pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* od in altri giornali saranno a carico dei deliberatari in proporzione però dei lotti loro aggiudicati.

Alessandria, addì 16 gennaio 1873.

Per detta Intendenza Militare
264 *Il Sottocommissario di Guerra:* LOSSA.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Messina emettendo la seguente deliberazione nella camera di consiglio in conformità alla requisitoria del Regio procuratore di cui ritiene i motivi, dichiara che le due annue rendite scritte sui certificati rilasciati dalla Direzione del Debito Pubblico d'Italia, l'uno numero 8236, Napoli 16 ottobre 1863, per lire 1275; l'altro numero 4593, Napoli 8 aprile 1862, per lire 2898 a favore di Ferdinando Buonconsiglio ai richiedenti si spettano per la defunta madre Maria Teresa Buonconsiglio:

Dichiara che gli altri certificati intestati alla detta Maria Teresa Buonconsiglio, il 3° numero 4594, Napoli 8 aprile 1862, per lire 425; il 4° numero 42450, Palermo 2 settembre 1868, per lire 3270; e il 5° numero 9819, da Napoli 13 settembre 1864, per lire 850, si spettano ai richiedenti Pietro, Grazia, e Giovanna Guerrera come i soli successibili della loro madre Maria Teresa Buonconsiglio procreati col fu di costei marito Pietro Guerrera.

Di conseguenza ordina l'annullamento dei detti certificati e prescrive che la totale annua rendita di lire 13,010 sia ripartita in tre quote eguali, attribuendone una 3ª per ciascuno di essi eredi, cioè lire 4335 a favore di Grazia Guerrera moglie a Giuseppe de Pasquale di Rosario col godimento dell'usufrutto a vantaggio del marito col vincolo d'inalienabilità, lire 4335 a favore di Giovanna moglie di Saverio Bianco di Letterio, sotto lo stesso vincolo perchè dotale e colle stesse condizioni.

E finalmente lire 4340 a favore dell'altro coerede Pietro Guerrera postumo di Pietro con l'obbligo a costui di ugualgliare pel capitale due terzi di lire cinque alle di lui sorelle: a favore dei medesimi la Direzione del Debito Pubblico d'Italia dovrà rilasciare i novelli titoli nominativi; ai quali suddetti eredi successibili dovranno pure rilasciarsi i semestri scaduti.

Salvi tutti i vincoli che si potranno trovare apposti come di legge.

Così deliberato ai 14 ottobre 1872, dai signori Gennaro barone Rossi vicepresidente, Antonino Rizzetti e Letterio Sabiosi giudici.

BARONE GENNARO ROSSI.
6543 LETTERIO GRASSO, canc.

DELIBERAZIONE. 108
(2ª *pubblicazione*).

Con deliberazione emessa dal tribunale civile di Caltanissetta li 28 dicembre 1872, conformemente alla proposta istanza, furono autorizzati i figli ed eredi della fu Francesca Paola Fiandaca fu Pasquale vedova in ultimo del signor Salvatore Cosentino fu Mauro domiciliata in Caltanissetta, a poter procedere alla divisione e tramutamento dell'annua rendita di lire 6550 dovuta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, giusto i cuponi di num. 16771, dato a Firenze li 21 ottobre 1870; di num. 59783, dato a Firenze li 24 aprile 1872; di num. 46551, dato a Palermo li 20 novembre 1869; di num. 59788, dato a Firenze li 24 aprile 1872; di num. 47097, dato a Palermo li 5 febbraro 1870; di num. 47098, dato a Palermo li 5 febbraro 1870, cioè:

Al sig. Pasquale Vaccaro fu Michele annue lire 570;

Al signor Alfonso Cosentino fu Salvatore annue lire 1160;

Alla signora Marianna Cosentino fu Salvatore annue lire 990;

Al signor Giovanni Cosentino fu Salvatore annue lire 1350;

Al signor Serafino Cosentino fu Salvatore annue lire 1430;

Al signor Ignazio Cosentino fu Salvatore annue lire 1050: tutti figli della detta signora Fiandaca Francesca Paola domiciliati in Caltanissetta.

Ordinò d'intestare a favore del signor Ignazio Cosentino ed in conto della sua rata i titoli suddetti di num. 47097, 47098, 59783 e togliere il vincolo d'usufrutto a a favore dello stesso signor Ignazio Cosentino apposto al cupone di num. 47097 mentre gli viene assegnato in proprietà.

A qual uopo ordinò al Direttore del Gran Libro di eseguire il tramutamento nei modi ed intestazioni o al latore che verranno indicati dai suddetti successori giusto la dimanda che faranno a questa prefettura.

Di conseguenza volendo gli eredi suddetti procedere alla detta divisione ne rendono ciò di pubblica ragione per gli effetti di legge.

Fatto in Caltanissetta li . . . gennaro 1873.

PIETRO FIANDACA, proc. legale.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA
(2ª *pubblicazione*)

Sulle instanze del signor Antonio Boero fu Giuseppe, possidente domiciliato e residente in Genova, il tribunale civile e correzionale di questa città con sentenza dell'undici novembre prossimo passato ha dichiarato l'assenza del di lui fratello Giacomo Boero già residente in S. Francesco d'Albaro, provincia di Genova.

Tanto si porta a pubblica notizia per gli effetti di cui all'articolo 25 del Codice civile italiano.

Genova, 13 dicembre 1872.

6411 V. CAMERE proc. sost. POLLERI.

DELIBERAZIONE. 273
(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica che con deliberazione renduta dal sullodato tribunale a' quattro novembre mille ottocento settantadue, venne disposto quanto appresso:

"Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini ordina alla Cassa dei depositi e prestiti di pagare libera e senza vincolo alcuno ai signori Rocco Amato Cetta e Maddalena Cetta, unici eredi di Gaetano Cetta, la somma di lire cinquecento trentasette e millesimi cinquecento quarantanove contenuta nella cartella di deposito segnata al numero 27327 e numero 11561 di posizione per fondo spettante al surrogato ordinario Cetta Gaetano del 63° reggimento fanteria, del ventinove luglio mille ottocento sessantatrè."

A richiesta del procuratore sig. Nicola di Napoli si rilascia il presente oggi dodici novembre mille ottocento settantadue.

Il cancelliere del tribunale
GIUSEPPE COTTICELLI.

AVVISO. 248
(1ª *pubblicazione*)

La Reale Corte d'appello di Firenze, sezione civile, in camera di consiglio pronunziò nel dì 13 decembre 1872 il seguente decreto:

(*Ivi*) La Corte Reale d'appello di Firenze, sezione civile, in camera di consiglio, visto il ricorso presentato dalla signora Angiola Bono del fu Giorgio domiciliata a Varzo, mandamento di Domodossola, provincia di Novara, pel tramutamento in cartelle al portatore di due certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento, rilasciati in Torino li 23 agosto 1862, l'uno di num. 35662, rendita di lire 210; l'altro di num. 35663, rendita di lire 70, intestati a *favore di Bono Giorgio fu Giovanni Antonio*, domiciliato in Varzo;

Visto il parere del Pubblico Ministero;

Udita la relazione della causa fatta dal consigliere Francesco Bicci;

Ritenuto che dall'estratto degli atti di morte del comune di Varzo apparisce che Bono Giorgio fu Giovanni Antonio ivi morì nel 9 luglio 1866;

Ritenuto che dal testamento pubblico di esso Bono del 4 aprile 1866, ricevuto dal notaro Del Frate Alvazzi resulta aver esso istituito eredi universali i due suoi figli Angiola e Giovanni Bono;

Ritenuto che Giovanni Bono venne a morte in Buenos-Ayres li 22 maggio 1871, celibe e senza far testamento, siccome ne fa fede l'estratto del registro dei defunti della parrocchia della cattedrale di Buenos-Ayres, e l'atto di notorietà celebrato avanti al pretore di Domodossola;

Ritenuto pertanto che la ricorrente Angiola Bono è la sola erede legittima del defunto fratello, e quindi essa sola è oggi la legittima proprietaria per l'intiero dei due certificati di rendita sopradescritti;

Perciò

Autorizza la R. Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a convertire in cartelle al portatore i due certificati di rendita cinque per cento, iscritta a favore dell'ora defunto *Bono Giorgio fu Giovanni* in Torino, li 23 agosto 1862, l'uno di num. 35662, rendita di lire duecentodieci, l'altro di num. 35663, rendita di lire settanta, ed a consegnare liberamente le dette cartelle alla signora Angela Bono (in parte come erede del padre, e in parte come erede del fratello), od a chi si presenti munito di un di lei regolare mandato.

Così deliberato nella camera di consiglio della sezione suddetta, li tredici decembre 1872, sedendo i signori cav. vicepresidente Aurelio Gagini *f*. di presidente, cav. Francesco Bicci, cav. Enrico Branchi, cav. Scipione Del Punta e cav. Odoardo Banti, consiglieri.

Aurelio Casini — Faustino Giusti vicecancelliere.

Per copia conforme salvo ecc.

Dott. GIO. BATT. BEGLIUOMINI proc.

DELIBERAZIONE. 92
(2ª *pubblicazione*)

Nelle successioni intestate dei furono Rosa de Martino fu Melchiorre, e Lauro Michele fu Matteo con deliberazione resa dal tribunale civile di Napoli nel 9 decembre 1872 è stato disposto quanto segue:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ed inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, ordina che della somma di lire trecentoquindici di rendita iscritta sul Gran Libro, racchiusa nei due certificati, uno di annue lire centocinque di rendita intestato a de Martino Rosa fu Melchiorre, segnato col num. 50417, e l'altro di annue lire duecentodieci di rendita intestato a Lauro Michele fu Matteo, segnato col n. 44111, la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia formi due certificati, uno di annue lire centosessanta di rendita da intestarsi a Lauro Filomena fu Michele, e l'altro di annue lire centocinquantacinque di rendita da intestarsi a Lauro Raffaela fu Michele.

Così deliberato, ecc.

AVVISO. 238

La signora Candida fu Angelo Pierpaoli vedova del fu dott. Germano Secreti dimorante in Monterubbiano, comune e mandamento omonimo, nell'interesse del proprio figlio minorenne Zeffirino, qual madre, tutrice e legittima amministratrice delle sostanze del medesimo, con atto da me sottoscritto ricevuto il 30 dicembre 1872 dichiarava di accettare con beneficio d'inventario la eredità lasciata dal fu avv. don Ciriaco Segreti o Secreti testè defunto in Roma nella sua casa di abitazione in via del Tritone, num. 9, ove la dichiarante eleggeva domicilio, ed al predetto minorenne devoluta in virtù di testamento olografo del defunto in data 15 luglio 1867, consegnato agli atti del notajo romano Cirillo Lupi il 17 luglio di detto anno, aperto il 30 novembre 1872, registrato a Roma li 11 dicembre 1872, vol. 9. Atti pubblici num. 5252.

L'inventario della detta eredità è stato aperto per gli atti delle stesse notajo fino dal 16 dicembre spirato, ma non è per anco stato compiuto.

Roma, dalla cancelleria della Regia pretura del primo mandamento.

Addì nove gennaio 1873.

Il cancelliere
A. BONGI.

AVVISO.

Clementina fu Vincenzo Fontana vedova del fu Guglielmo Castelli, domiciliata in Roma via della Maddalena, numero 42, con atto da me sottoscritto ricevuto nel 3 gennaio corrente, tanto nel proprio interesse, quanto in quello dei suoi figli minorenni Ettore, Egisto, Maria, Giovanni, Luigi e Roberto, qual madre, tutrice e legittima amministratrice delle sostanze dei medesimi dichiarava di accettare con beneficio d'inventario la eredità lasciata dal fu Guglielmo fu Vincenzo Castelli da Ancaramo (Norcia) respettivo marito e padre, defunto in Roma li 17 dicembre 1872 nella sua casa di abitazione di via della Maddalena, numero 42, e che loro si devolve in virtù del di lui testamento aperto il 17 dicembre ridetto, e pubblicato il 2 gennaio corrente per gli atti del notaio romano Filippo Delfini.

Roma, dalla cancelleria della Regia pretura del primo mandamento, addì nove gennaio mille ottocento settantatrè.

Il cancelliere
239 A. BONGI.

AVVISO.

Gaetano fu Vincenzo Alfieri da San Vito (Palestrina) nell'interesse dei propri figli minorenni Augusto, Cesare, e Vittoria quali eredi e rappresentanti la loro premorta madre Francesca Tedeschi, dichiarava con atto da me sottoscritto nel decorso giorno ricevuto, di accettare con beneficio d'inventario la eredità intestata lasciata dal fu Vincenzo Tedeschi fratello della predetta Francesca, e però zio materno dei prefati minori, defunto in Roma il 30 dicembre 1872 nella sua casa di abitazione di via Capo le Case, numero 11, quale eredità loro si devolve per ministero della legge come eredi prossiniori.

Roma, dalla cancelleria della Regia pretura del primo mandamento, addì 9 gennaio 1873.

Il cancelliere
240 A. BONGI.

DELIBERAZIONE. 97
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 30 ottobre 1872 ordina: che la Direzione del Debito Pubblico dal certificato di annue lire duecentoventi intestato a Caprile Clementina fu Giosuè, e per essa al signor Giuseppe Damiano Moyne, ne intesti libere e senza condizione, annue lire settantacinque al signor Giuseppe Moyne di Giuseppe Damiano, annue lire settantacinque al signor Francesco Moyne di Giuseppe, e le residuali lire settanta con l'assegno provvisorio di lira una, iscritto a favore di Caprile Clementina, e per essa al signor Giuseppe Damiano Moyne, col numero di posizione dodicimila seicento sessantasette le intesti anche libere al signor Anna Luigi Moyne di Giuseppe Damiano.

Lo stesso tribunale con altra deliberazione del 11 dicembre 1872 dichiara che il soprascritto certificato trovasi segnato col numero cinquantasettemila duecento trentotto, e di posizione dodicimila settecento settantasette, e che l'assegno provvisorio anche di sopra descritto porta il numero quindicimila cinquecento settantaquattro.

Napoli, 8 gennaio 1873.

LUCA ROSATI.

REGIA PREFETTURA DI ROMA.
AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Dietro domanda dei signori Ernesto e Pericle Fortuna questa prefettura darà luogo allo svincolo della rendita di lire 806 24, data dai medesimi a cauzione del cambiavalute Antonio Parisotti.

Chiunque avesse interesse potrà reclamare presso questa prefettura.

Li 8 gennaio 1873.

Il Segretario di Prefettura
105 EZRA SERNICOLI.

276

MONTE DI PIETÀ DI ROMA

Avviso di rinnovazione di pubblici incanti.

Il R. Commissario per la temporanea amministrazione del Monte di Pietà di Roma rende noto al pubbblico che nel giorno 14 gennaio 1873 essendo andati deserti gli incanti per la vendita di parecchi fondi urbani di proprietà di questo stabilimento, si procederà ad un secondo esperimento degli incanti stessi il giorno 4 febbraio p. v., alle ore 11 ant., nella sala delle pubbliche vendite, alla presenza del R. Commissario predetto e colla assistenza di pubblico notaio. — Si avverte che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Si ripetono tanto la descrizione dei fondi da vendersi quanto le condizioni della vendita stessa già notificate al pubblico con appositi avvisi e inserite nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 18 dicembre 1872, n. 349, e delle inserzioni n. 6364.

LOTTI	Descrizione sommaria dei fondi da vendersi	VALORE di stima Lire
1	Casa in via Coronari, ai civici numeri 30, 31 e 32	120,000
2	Palazzo Serbolonghi in via Santa Maria in Monticelli, num. 66, 67 e 70, corrispondenti al vicolo San Salvatore in Campo, numeri 49 al 54	100,000
3	Casa in via Giubbonari dal 43 al 45	76,000
4	Casa pure in via Giubbonari dal 46 al 50 A	94,000
5	Casa in via dei Giubbonari dal 51 al 53 escluso il 52 A con fianco nel vicolo delle Grotte dal N. 1 al 3	68,000
6	Casa in vicolo delle Grotte al N. 9, 10 e 11	46,000
7	Altra casa in vicolo delle Grotte dal 12 al 17	32,000
8	Altra simile ai numeri 18 al 21	27,000
9	" " 22 e 23	20,000
10	" " 24 al 26	30,000
11	" " 42 con fianco nel vicolo del Giglio, n. 28 .	5,600
12	" " 48 al 51	8,000
13	" " 34 al 38	21,000
14	Casa al vicolo Balestrari ai numeri 3 e 4, con ingresso al vicolo delle Grotte, n. 51	17,000
15	Casa in via della Madonnella dal N. 1 al 3	16,000
16	Casa in via dell'Orso ai numeri 15 e 16	14,500
17	Casa in via della Mortella, N. 18 e 19	40,000
18	Casa pure in via della Mortella, N. 15 al 17, con fianco in via Arco de'Cenci dal N. 31 al 34	45,000

Tale vendita avrà luogo ai pubblici incanti col metodo della estinzione delle candele, e colle norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

La gara verrà aperta separatamente sopra ciascun lotto in base al valore di stima del relativo fondo che sarà aggiudicato al maggior offerente.

Ciascuna offerta non potrà esser minore di lire cinquanta.

Il pagamento del prezzo si farà in due rate, la prima all'atto della stipulazione, la seconda alla scadenza del quadrimestre a decorrere dalla data della suddetta stipulazione.

Sull'ultima rata decorrerà l'interesse del 6 per 100 a carico del compratore, dal giorno del relativo contratto.

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare nella Cassa del Monte di Pietà prima dell'apertura dell'incanto il decimo dell'intero valore del fondo del quale vogliono concorrere all'acquisto, e dovranno assoggettarsi a tutti i patti stabiliti nel relativo capitolato.

L'aggiudicatario di ciascun lotto sarà tenuto altresì a depositare nella Cassa suddetta, per le spese tutte poste a di lui carico, una somma corrispondente al 5 per 100 del prezzo d'incanto.

Presso la segreteria del Monte e nello studio del notaio signor Francesco Guidi in via Giubbonari, n. 36, sono depositati i documenti ed i capitolati di cui sopra, e possono aversi tutte le notizie necessarie.

Sarà in facoltà di chiunque di presentare entro il termine di giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione le offerte per l'aumento del ventesimo sull'intero prezzo di ciascun fondo.

Tali offerte dovranno essere fatte in carta da bollo da L. 1, contenere l'elezione di domicilio, ed essere accompagnate dal relativo deposito.

Roma, 19 gennajo 1873.

Il R. Commissario
A. D'EMARESE.

(2ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Il signor *de Laurentiis cav. Filiberto fu Gaetano*, domiciliato a Chieti, ha chiesto la rettifica nella propria paternità dell'intestazione dei seguenti certificati provvisori d'iscrizione di azioni col versamento di L. 600, rilasciati dalla succursale di Chieti in capo a *De Laurentiis cav. Filiberto fu Cesare*:

N° 17 di azioni sei emesso il 12 novembre 1872
N° 18 " otto " il 12 "
N° 29 " una " il 14 "

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che dopo un mese dalla data del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, farà emettere dalla succursale di Chieti, presso cui trovansi inscritte le suddette 15 azioni, altri nuovi certificati coll'intestazione richiesta in sostituzione di quelli suddescritti che saranno annullati.

Firenze, 7 gennaio 1873. 100

Avviso.

Riconosciuta la convenienza nell'interesse dei possessori e per la maggiore regolarità, che il cambio dei titoli provvisorii in obbligazioni definitive del Prestito della Città di Licata preceda l'estrazione dei titoli da ammortizzarsi, la Giunta municipale ha deliberato che la 1ª estrazione fissata per il 15 febbrajo 1873 sia protratta al 1° maggio dello stesso anno, ed il rimborso delle obbligazioni estratte abbia luogo il 15 del mese medesimo.

Licata, 13 gennajo 1873. 288

Pubblicazione di estratto di Società Anonima.

Impresa dell'Esquilino.

Sotto questo titolo nei rogiti del notaro Giuseppe Balbi è stata costituita per atto del 6 luglio 1872 una Società anonima avente per oggetto la costruzione di un nuovo quartiere nella città di Roma, nella località denominata l'Esquilino.

La sede della Società è fissata in Genova.

La durata della Società è determinata dal compimento dell'Impresa che ne forma l'oggetto.

In qualunque caso la sua durata non potrà essere maggiore di 99 anni.

Il capitale sociale è fissato in quindici milioni di lire italiane, ripartite in sessantamila azioni, di lire duecentocinquanta cadauna, fruttanti l'annuo interesse del 6 per cento.

Le azioni sono al portatore, avendo già effettuato il pagamento di sei decimi del loro importo.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto di dodici membri.

Il Consiglio sceglie nel suo seno un Comitato esecutivo residente in Roma.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio è affidata ad un direttore che viene nominato dal Consiglio, ed ha la sua residenza in Roma.

Il primo Consiglio di amministrazione è composto dei signori:

Comm. avv. Tito Orsini, presidente - Comm. conte Francesco Finocchietti, senatore del Regno, vicepresidente - Ing. cav. Giovanni Argenti, deputato al Parlamento, segretario del Consiglio - Ing. Angelo Delvecchio - Andrea Gattorno - Benedetto Quartara - Giulio Ricotti - Avv. Andrea Molinari, deputato al Parlamento - Cav. avv. Oreste Ciampi - Cav. Angelo Incagnoli - Cav. ingegnere Giuseppe Partini - Cav. avv. Giambattista Malatesta.

La Società è stata autorizzata ed il correlativo statuto venne approvato con R. decreto del 25 ottobre 1872. 198

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile d'Alessandria 31 agosto 1872 Catterina Reschia vedova di Antonio Agoglio ed il minore di lei figlio Agoglio Andrea residenti nel comune di Gamalero venivano dichiarati unici eredi del rispettivo loro marito e padre Agoglio Antonio, e della rispettiva loro figlia e sorella Agoglio Margherita resisi defunti il primo nel mese di luglio, e la seconda in agosto 1871.

Ciò si rende di pubblica ragione a termini e per l'effetto di cui agli articoli 107 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870.

Alessandria, il 17 gennaio 1873.

237 ROGGERO proc.

DECRETO. 193
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano:

Omissis

Lette ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero;

A modificazione e completamento del precedente decreto 8 ottobre 1872, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a procedere sovra istanza degli interessati Rosa Ceriani vedova Novi in proprio e quale rappresentante la minore Bice Novi e Costanza Novi, quali eredi la madre in un terzo di Italo Novi e in altro terzo d'Enrichetta Novi, e la minorenne Bice Novi e Costanza Novi quali eredi in un terzo caduna degli altri due terzi dell'eredità dell'Italo Novi, e in parti eguali negli altri due terzi dell'eredità lasciata dall'Enrichetta Novi, tutti residenti in Milano, a procedere, ripetesi, al tramutamento del certificato num. 64674 in data di Milano 19 maggio 1870 della rendita di lire 750 e portante l'intestazione *Italo Novi fu Pasquale rappresentato dalla propria madre Rosa Ceriani* in titoli di rendita al portatore, sino alla concorrenza di lire 515, da rilasciarsi agl'interessati, e per le residue lire 235 di rendita in un certificato al nome di *Bice Novi fu Pasquale, rappresentata dalla propria madre Rosa Ceriani*, da rilasciarsi a quest'ultima.

Milano, 28 dicembre 1872.

Firmati: Secco Suardo vicepresidente — Sartorio vicecancelliere.

Per copia conforme

Milano, 4 gennaio 1873.

AVV. GIUSEPPE MANCORA.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli a'16 corrente mese ha resa la seguente deliberazione:

"Il tribunale deliberando in camera di consiglio ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano che cancelli il vincolo ad ipoteca per la cauzione di Arturo Molari di Francesco, che è apposto al certificato di annue lire centotrenta di rendita del 17 luglio 1862 a favore di Molari Francesco fu Catello, sotto il numero d'ordine 14392 e di posizione 4218, e che di detta rendita ne intesti libere lire quaranta a Molari Arturo fu Francesco, lire quarantacinque a Molari Adolfo fu Francesco, e lire quarantacinque a Molari Virginia fu Francesco."

Napoli, 19 dicembre 1872.

6500 GASPARE GALZAR[illegible].

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA